

REGIONE BASILICATA AREA ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Sommario

PREMESSA	
1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2. LA STRATEGIA REGIONALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	7
3. I SOGGETTI E I RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	
3.1 L'Organo di indirizzo politico	
3.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata: compiti e responsabilità (R.P.C.T.)	
3.3 I Referenti del R.P.C.T.	
3.4 Dirigenti d'Ufficio	
3.5 I Dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione regionale	
3.6 Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)	
3.7 L'Autorità Regionale per la valutazione e il merito	
3.8 Il Responsabile dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltati (R.A.S.A.)	
3.9 L'Avvocatura regionale	
3.10 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)	15
4. ANALISI DEL CONTESTO	
4.1 Contesto esterno	
4.2 Contesto interno	30
5. MISURE DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUTIVO	
5.1 La gestione del rischio	
5.2 Identificazione dei processi	
5.3 Valutazione del rischio	
5.4 Il trattamento del rischio	
5.5 Monitoraggio e reporting	
5.6 Consultazione e comunicazione	56
6. GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO NEL CONTESTO AMMINISTRATIV	
REGIONALE – LE MISURE DI PREVENZIONE	
6.1 Rotazione	
6.2 Formazione	
6.3 Trasparenza	
6.4 Rotazione straordinaria	
6.5 Codice di comportamento	
6.6 Astensione in caso di conflitto di interessi	
6.7 Conferimento incarichi istituzionali ed extra-istituzionali	
6.8 Inconferibilità e Incompatibilità	
6.10 Formazione di commissioni, assegnazioni agli Uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna pe	
delitti contro la Pubblica Amministrazione	
6.11 Patti di integrità negli affidamenti	68
6.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali	68
6.13 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni	
6.14 Tutela del dipendente che segnala un illecito	
6.15 Le misure specifiche	70
7. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEGLI ENTI VIGILATI, PARTECIPATI O CONTROLLATI	7 1
7.1 Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	
7.2 Ambito dell'attività di vigilanza	75

SEZIONE TRASPARENZA	79
Introduzione	80
1. LA SEZIONE TRASPARENZA: FINALITA'	80
2. COMPITI E RUOLI PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	81
3. CARATTERISTICHE DEI DATI E PUBBLICAZIONE	83
3.1 Requisiti per la pubblicazione on line	83
3.2 Modalità di pubblicazione dei dati on line	84
3.3 Trasparenza e tutela dei dati personali	
4. MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO	87
5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO	88
5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO	88
5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO	88 89
5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO	
5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO 5.1 Il Responsabile deve: 5.2 I dirigenti dei singoli uffici e i referenti per la trasparenza 5.3 L'Autorità regionale per la valutazione e il merito 5.4 Vigilanza esterna all'amministrazione ad opera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)	88 89 89 89
5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO	88 89 89 90
5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO 5.1 Il Responsabile deve: 5.2 I dirigenti dei singoli uffici e i referenti per la trasparenza	
5. SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO	

PREMESSA

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche PTPCT) 2022/2024 è redatto in base alle disposizioni del PNA 2019 (approvato con Delibera n. 1064/2019) e alle indicazioni fornite da ANAC (Atti di regolazione e normativi in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza successivi al PNA 2019), nonché agli specifici Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022.

Ai fini di un corretto inquadramento dell'attuale contesto normativo va evidenziato che con D.L. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, il legislatore ha introdotto un nuovo strumento di programmazione, denominato Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO, che assorbe un cospicuo numero di documenti di programmazione delle p.a., tra i quali anche il Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

In particolare, a norma dell'art. 6, comma 2 lettera d) del citato decreto legge, il Piano definisce "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione".

Successivamente il Decreto legge 228/2021 (decreto Milleproroghe), convertito in legge 15/2022, con l'art. 1, comma 12 ha introdotto il comma 6- bis all'art. 6 del D.L. 80/2021, disponendo in sede di prima applicazione, il differimento del termine per l'approvazione del PIAO dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

Inoltre il comma 5 e il comma 6 dell'art. 6, come modificati dal ridetto D.L.228/2021, dispongono rispettivamente:

"entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo"

"entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti".

Con delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all'art. 1, comma 8 della Legge 190/2012 per la presentazione del Piano 2022-2024, "tenuto conto del perdurare dello stato di emergenza sanitaria" e considerata "la necessità che le scadenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore";

L'ANAC, nel rilevare l'opportunità che ciascuna amministrazione proceda all'adozione del Piano anche anticipatamente al predetto termine del 30 aprile, ha provveduto ad emanare gli Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza, approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022 ed illustrati nella medesima data nel corso di un incontro aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, specificando che trattasi di direttive che non subiranno modifiche a seguito dell'emanazione dei suddetti decreti del Presidente della Repubblica.

Per quanto sopra esposto il presente piano si atteggia quale documento di transizione al PIAO, in attesa della completa definizione del quadro normativo di riferimento per l'attuazione del nuovo strumento di programmazione introdotto dal D.L.80/2021 e nel quale confluiranno i contenuti del presente piano, secondo l'articolazione della sotto sezione dedicata ai rischi corruttivi e la trasparenza.

Ai fini della predisposizione del PTPCT, è stata condotta l'analisi dei processi posti in essere dalle Strutture della Giunta, la valutazione del livello di esposizione a rischio e la relativa gerarchizzazione, l'indicazione delle misure preventive da adottarsi, analizzandone l'efficacia, pianificandone l'attuazione ed aggiornando le azioni di intervento adottate nell'ottica di una vigilanza crescente, nella consapevolezza che l'attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si giovano della maturazione dell'esperienza e si consolidano nel tempo. Nell'ottica della programmazione integrata introdotta da citato Decreto legge 80/2021, i contenuti del presente documento confluiranno nella sezione dedicata del PIAO dando conto in particolare dei processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico.

È stato inoltre aggiornato il contesto esterno e interno.

La redazione del Piano è stata curata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (in seguito anche RPCT) con l'ausilio della struttura di supporto e previa attività di consultazione con le strutture. È stata esperita l'attività di consultazione esterna tramite pubblicazione di apposito avviso rivolto a tutti gli interessati per l'acquisizione di contributi e osservazioni.

Il documento include i seguenti cinque allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

- 1. Mappatura dei processi;
- 2. Registro dei rischi;
- 3. Elenco dei processi;
- 4. Referenti per la trasparenza;
- 5. Elenco degli obblighi di pubblicazione.

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito sono riportati i principali provvedimenti legislativi e amministrativi di cui il presente documento tiene conto

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale";
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e
- di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" art. 34 bis Autorità Nazionale Anticorruzione;
- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 concernente l'istituzione del "Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto "legge 190/2012 –Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione "per la predisposizione, da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione";
- Piano Nazionale Anticorruzione 2013 e successivi aggiornamenti (da ultimo PNA ")
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- D.P.R. 16 aprile 2013, n 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, legge n. 190/2012);
- Intesa del 24 luglio 2013 Rep. 79/CU tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dei commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge n. 190/2012;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- Legge del 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 90 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo";

- Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni adottate il 27 marzo 2018 dal Comitato Sicurezza Finanziaria della Banca d'Italia;
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 recante "Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103";
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";
- Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76" Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale":
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. ";
- D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

2. LA STRATEGIA REGIONALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, dispone che "l'organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione."; La Giunta regionale con DGR n. 125/2022 ha definito i seguenti obiettivi strategici.

2.1 Obiettivo strategico n. 1

Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione attraverso la promozione dell'utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n.39/2013) e dal Piano Nazionale Anticorruzione. L'obiettivo in esame deve trovare un ulteriore sviluppo nell'aggiornamento della programmazione 2022/2024 attraverso il sistema di valutazione del rischio secondo la metodologia di tipo qualitativo, ai sensi del PNA 2019, nonché attraverso il rafforzamento dei flussi comunicativi interni rivolti ai responsabili delle strutture affinché possano efficacemente svolgere attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e il rispetto dei tempi stabiliti. Sarà necessario rafforzare i percorsi formativi sul tema allo scopo di orientare le attività ad un costante e progressivo miglioramento, coordinando, nell'ottica del PIAO, la programmazione della misura della formazione per la prevenzione della corruzione con quanto previsto nella sezione dedicata al capitale umano e allo sviluppo organizzativo in una logica di integrazione fra le diverse programmazioni.

2.2 Obiettivo strategico n. 2

Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità attraverso il miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi.

In considerazione della valenza della trasparenza come principale strumento di prevenzione del rischio si intende elevare il livello attuale tramite azioni di miglioramento del grado di aggiornamento e completezza della sezione Amministrazione trasparente da parte degli uffici,

anche attraverso interventi evolutivi degli applicativi informatici a cura della struttura competente in materia di amministrazione digitale e tramite attività informativa e di supporto agli stessi sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione. Quanto all'istituto dell'accesso civico dovrà essere mantenuto l'obiettivo di trasparenza, aggiornando semestralmente, in continuità con quanto avviato nella precedente programmazione, il registro degli accessi. Sempre in continuità con la precedente programmazione, dovrà proseguire anche l'attività di supporto e consulenza a favore delle strutture, per ottenere una maggiore consapevolezza nella presa in carico e gestione delle istanze di accesso, anche attraverso il potenziamento del dialogo collaborativo tra cittadini e amministrazione.

Dovrà essere implementata la collaborazione tra RPCT e DPO per garantire nella diffusione dei dati e delle informazioni il rispetto dei dati personali.

2.3 Obiettivo strategico n. 3

Rafforzamento del coordinamento tra programmazione per la prevenzione della corruzione e performance.

A tale scopo si dovrà prevedere che a ciascun dirigente sia assegnato almeno un obiettivo di performance in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Dovrà essere altresì completato l'iter di aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta avviato nel corso dell'anno 2021 con la relativa attività di comunicazione e diffusione.

Dovrà essere incrementata, in raccordo con l'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, l'attività di formazione del personale in merito al piano anticorruzione, alle misure di prevenzione, all'etica, alla legalità e agli effetti dell'integrità sul benessere organizzativo, che riveste carattere obbligatorio.

2.4 Obiettivo strategico n. 4

Promuovere e favorire la prevenzione del rischio di corruzione e di illegalità negli enti, nelle società e organismi partecipati

Dovranno essere previste azioni di miglioramento degli obblighi di trasparenza riferiti agli enti del gruppo Basilicata anche attraverso adeguate misure organizzative interne e/o accordi con gli enti volti a favorire la corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti, nonché l'adozione di strumenti di controllo e vigilanza più stringenti sulle società e sugli enti nei confronti dei quali sussiste il controllo.

Tali obiettivi strategici trovano coerenza e rispondenza anche nel documento di economia e finanza regionale DEFR 2022 - 2024 approvato con DGR n.134/2022, dove nell'ambito del cluster "Rigenerazione della pubblica amministrazione regionale" è valorizzata l'azione "Integrità e trasparenza, incremento del livello di accesso alle informazioni dei cittadini".

L'azione è finalizzata a rafforzare il livello di trasparenza dell'attività amministrativa nel suo complesso e a ridurre il livello di rischio corruttivo dei processi/procedimenti amministrativi. A tal fine dovrà essere potenziata la digitalizzazione delle procedure interne all'amministrazione nonché dei servizi esterni resi ai cittadini, favorendo per questi ultimi l'incremento delle competenze digitali, in particolare degli ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, categorie indicate esplicitamente dal decreto legge n.80/42021.

Le finalità suddette saranno perseguite anche attraverso l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti sub-regionali, al fine del graduale incremento dei livelli di trasparenza di ciascun ente.

Le strategie fissate dalla Giunta troveranno attuazione anche attraverso l'interazione tra il piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza e la programmazione della performance, nella logica della programmazione integrata e secondo un percorso intrapreso già a partire dal Piano Triennale della Performance 2019/2021, nel quale si è inteso rafforzare la corretta gestione degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione, prevedendo un obiettivo trasversale legato alla tempestività nella redazione dei documenti e nei riscontri al RPCT. Nel prossimo triennio continuerà l'azione di rafforzamento dell'interazione tra la programmazione anticorruzione e la performance, anche con l'ausilio dell'Autorità regionale per la valutazione e il merito nell'ottica del concreto nesso tra i due sistemi.

Per l'attuazione delle misure di prevenzione sarà utile potenziare anche nel contesto organizzativo interno l'approccio collaborativo e dialogante, di supporto informativo e formativo, allo scopo di migliorare il livello di consapevolezza degli istituti di prevenzione della corruzione e trasparenza e della cultura della legalità.

3. I SOGGETTI E I RUOLI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Di seguito si rappresentano i soggetti attori del Sistema di Prevenzione della Corruzione con le rispettive funzioni e le sinergie intercorrenti tra i medesimi ai fini dell'attuazione di una valida strategia di gestione del rischio in termini di progettazione, attuazione, monitoraggio e riesame dei fattori abilitanti al fenomeno corruttivo.

Il buon successo dell'azione di prevenzione della corruzione è il frutto, infatti, di un'azione coordinata, capace di coinvolgere sia il livello politico che il livello amministrativo nel suo complesso. Per questo la definizione delle specifiche competenze di seguito elencate e dettagliate ha il significato di favorire e richiamare alla totale collaborazione e piena corresponsabilità tutti i soggetti che concorrono alla programmazione ed attuazione, per quanto di competenza, nell'azione complessiva di prevenzione e contrasto della corruzione. Alle responsabilità in capo al R.P.C.T. si aggiungono quelle di tutti i dirigenti e dipendenti che, in relazione al proprio livello di responsabilità ed ai compiti svolti, sono chiamati a collaborare ed assumersi le rispettive responsabilità. L'attività del R.P.C.T. è, infatti, strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

3.1 L'Organo di indirizzo politico

La Giunta della Regione Basilicata, organo di indirizzo politico dell'Ente, in base alla normativa statale e regionale, nonché del PNA svolge le seguenti funzioni:

- a) nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012 e s.m.i.);
- b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale e del *P.T.P.C.*T. (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012 e s.m.i.);
- c) adotta il P.T.P.C.T. su proposta del R.P.C.T.;
- d) riceve segnalazioni dello stesso R.P.C.T. su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione

delle misure di prevenzione e di trasparenza;

e) adotta il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta e detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3.2 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata: compiti e responsabilità (R.P.C.T.)

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 30 novembre 2019 la dott.ssa Mariarosaria Pace, dirigente regionale di ruolo, è stata nominata *Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*; detta nomina è stata comunicata all'*A.N.AC.* secondo le prescritte modalità.

Il *R.P.C.T.* svolge, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni normative di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., i seguenti compiti:

- elabora la proposta di P.T.P.C.T. che deve essere adottata dall'organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8);
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- verifica l'efficace attuazione e la idoneità del P.T.P.C.T. (art. 1, comma 10 lettera a);
- propone modifiche al P.T.P.C.T. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lettera a);
- verifica, d'intesa con i Direttori Generali, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lettera b);
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione generici e specifici sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lettera c);
- trasmette all'Organismo indipendente di valutazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web istituzionale (art. 1, comma 14).

Il R.P.C.T. in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013:

- vigila sul rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa (art. 15);
- segnala i casi di possibili violazioni al decreto all'A.N.AC., all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2);
- avvia il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità), ai sensi di quanto chiarito da A.N.AC. con propria delibera n. 833 del 3 agosto 2016, richiamata nel sopra menzionato allegato 3 del P.N.A. 2019.

Il R.P.C.T. in base a quanto previsto dall'art. 15 del DPR 62/2013:

- cura la diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento dell'amministrazione;
- effettua il monitoraggio annuale sulla sua attuazione;
- provvede a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'A.N.AC. i risultati del monitoraggio.

Altresì il R.P.C.T. in base a quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016, in particolare ai sensi dell'art. 43:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli

- obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1);
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1);
- segnala alla Giunta regionale, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1);
- assicura e controlla la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis (comma 4).

Inoltre, al R.P.C.T. sono attribuite le seguenti responsabilità:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C.T. risponde ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C.T. e di aver osservato le prescrizioni ivi previste; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.T. (art. 1, comma 12, legge n. 190/2012 e s.m.i.);
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C.T., il R.P.C.T. risponde ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli Uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del P.T.P.C.T.; la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C.T. costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, legge n. 190/2012 e s.m.i.);
- nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possano avere rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al Dirigente preposto all'Ufficio a cui il dipendente è addetto o, se trattasi proprio di Dirigente, al Dirigente Generale sovraordinato e all'Ufficio cui è attribuita la competenza in materia di disciplina affinché possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare;
- ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, legge n. 20 del 1994);
- ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'A.N.AC.

Secondo quanto ribadito dagli Orientamenti dell'ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza a fronte di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, è opportuno che venga nominato un sostituto. Nel PTPCT, o, per gli enti tenuti all'adozione del PIAO, nell'apposita sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, quindi, vanno predisposte indicazioni per affrontare tale evenienza, prevedendo, ad esempio, una procedura organizzativa interna che, sulla base di criteri prestabiliti, permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

A garanzia della continuità della funzione, il sostituto per i casi di assenza temporanea del RPCT viene pertanto individuato nel Responsabile dell'Ufficio Affari Generali della Direzione Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali

3.3 I Referenti del R.P.C.T.

I Referenti sono individuati nei Direttori Generali. Detta individuazione tiene conto:

- della previsione normativa di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) e l-quater) del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che recitano rispettivamente: "adottano gli atti relativi all'organizzazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale" e "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva";
- dell'opportunità di assicurare una guida unitaria nei procedimenti attuativi del P.T.P.C.T. e nell'applicazione delle misure preventive ivi previste.

Per gli Uffici di diretta collaborazione di cui al DPGR 164/2019 – Ufficio di Gabinetto del Presidente, Ufficio legislativo e della Segreteria della Giunta, Ufficio Stampa, Segreteria del Presidente - i *Referenti* sono individuati nei Responsabili dei rispettivi Uffici.

In particolare, i Referenti:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. (affinché questi entri in possesso di specifici elementi ed ottenga opportuni riscontri sull'attività amministrativa regionale in toto considerata) e di costante monitoraggio sull'attività svolta dai Dirigenti assegnati agli Uffici all'interno della Direzione di propria competenza, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- supportano il R.P.C.T. nella mappatura dei processi amministrativi, contribuendo a identificare e valutare il/i rischio/i, nonché ad individuare misure idonee al relativo contrasto o mitigazione;
- attuano e monitorano le misure preventive contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, legge n. 190/2012 e s.m.i.);
- partecipano all'elaborazione della revisione e aggiornamento annuale del P.T.P.C.T.

3.4 I Dirigenti d'Ufficio

La normativa vigente prevede, in capo al Dirigente poteri di controllo, nonché obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione; pertanto, tutti i Dirigenti, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del *R.P.C.T.*, del relativo *Referente* presso la Direzione generale e dell'Autorità giudiziaria (art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; art. 20 del D.P.R. n. 3/1957; artt. 1 e 3 legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.).

I dirigenti, altresì,

- partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione (art. 16 D. Lgs 165/2001 e s.m.i.);
- assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento verificando le ipotesi di eventuale violazione;
- osservano e adottano le misure gestionali di prevenzione, quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.).

I dirigenti individuati quali "titolari del rischio", se non attuano, senza adeguata giustificazione, le misure di prevenzione previste, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche in termini di responsabilità dirigenziale nell'ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

<u>L'implementazione e l'attuazione delle misure previste in generale dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono, dunque, il risultato di una significativa azione sinergica tra il R.P.C.T., i Referenti ed i singoli Dirigenti regionali.</u>

3.5 I Dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione regionale

Eventuali violazioni alle prescrizioni del presente *Piano* da parte dei dipendenti regionali o dei collaboratori presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'Amministrazione regionale costituiscono illecito disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e s.m.i. Nello specifico, i dipendenti regionali:

- osservano il Codice di Comportamento dell'amministrazione;
- collaborano al processo di elaborazione e di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della legge n.190/2012 e s.m.i. e art. 8 del D.P.R. n. 62/2013);
- segnalano eventuali situazioni di illecito (art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6-bis legge n. 241/1990 e s.m.i.; artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62 del 2013);

Altresì, i collaboratori presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'Amministrazione regionale:

- osservano il Codice di Comportamento dell'amministrazione;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della legge n.190/2012 e s.m.i. e art. 8 del D.P.R. n. 62/2013);
- segnalano eventuali situazioni di illecito (art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001).

L'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) precisa che "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".

3.6 Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)

La Giunta Regionale con D.G.R. n.431/2018 ha affidato l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (R.P.D. o, con acronimo dell'equivalente inglese Data Protection Officer, D.P.O.) per le aree istituzionali "Presidenza Giunta" e "Giunta Regionale" al dott. Nicola Petrizzi, dipendente di ruolo di questa amministrazione.

In base all'art. 39 del Reg.to (UE) n. 679/2016, c.d. General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), il D.P.O.:

- informa e fornisce consulenza all'amministrazione regionale in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, coordinando il gruppo dei referenti designati dalle Direzioni;
- sorveglia l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche dell'Amministrazione Regionale, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento 2016/679;
- coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;
- funge da punto di contatto per l'Autorità Garante per questioni connesse al trattamento, tra cui la

consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettua, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

La collaborazione tra R.P.C.T. e D.P.O. è finalizzata al rilascio di pareri da parte del D.P.O. per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e anche a rafforzare il coordinamento delle strategie e delle azioni in materia di trasparenza e accesso civico con la disciplina sulla Privacy.

Il R.P.C.T. si avvale, inoltre, del supporto del D.P.O. per:

- definire le modalità per "minimizzare" l'utilizzo dei dati personali in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal d.lgs. n. 101 del 2018 ed in linea con quanto previsto dall'aggiornamento 2019 del P.N.A.;
- valutare la scelta di misure organizzative e tecniche per la rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione Trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33 del 2013.

3.7 L'Autorità Regionale per la valutazione e il merito

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha rafforzato il ruolo dell'*Organismo Indipendente di Valutazione* in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche in una logica di coordinamento con il R.P.C.T. e di relazione con l'A.N.A.C.

In attuazione dell'art. 3 della L.r. 31/2010 e successive modifiche e integrazioni è stata istituita l'Autorità regionale per la valutazione e merito presso la Presidenza della Giunta regionale, al fine di garantire l'unitarietà e l'efficacia delle modalità gestionali nonché l'economicità di gestione e la valorizzazione del merito. L'Autorità svolge funzioni di valutazione e merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli enti e degli organismi sub regionali di cui alla legge regionale n. 11/2006 e degli enti successivamente istituiti.

L'Autorità si compone di tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e, in qualità di organo terzo e imparziale rispetto all'organizzazione regionale, opera in piena autonomia e riferisce direttamente al Presidente della Giunta.

Con D.P.G.R. n. 24 /2021 sono stati nominati i tre nuovi componenti per l'annualità 2021-2023.

A tale Organismo spettano le seguenti funzioni:

- il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e l'utilizzo dei premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito (art. 14, comma 4, lettera a, del D. Lgs. n. 150/2009, art. 3 della L.R. n. 31/2010 e s.m.i.);
- la proposta all'organo di indirizzo politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e la relativa attribuzione dei premi (art. 14, comma 4, lettera e, del D. Lgs. n. 150/2009);
- la validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.);
- il parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- i compiti connessi all'attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura generale ed obbligatoria della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 del D. Lqs. n. 33 del 2013 e s.m.i.);

- la comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi di governo interni, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed all'A.N.AC. (art. 14, comma 4, lettera b, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.);
- la verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i P.T.P.C.T. siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti; verifica, altresì, i contenuti della predetta Relazione sulla Performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla trasparenza. A tal fine, l'O.I.V. può chiedere al R.P.C.T. le informazioni ed i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, comma 8-bis, legge n. 190/2012 e s.m.i.).

3.8 Il Responsabile dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltati (R.A.S.A.)

Con atto prot. n. 133213/20A2 del 28/07/2021 è stato nominato il sig. Ernesto Ricciardi, titolare della P.O. "Implementazione procedure" istituita presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, quale Responsabile dell'Anagrafe unica per la Stazione Appaltante" (R.A.S.A.) e soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Stazione Appaltante stessa. Si precisa, al riguardo, che tale obbligo informativo, consistente nella implementazione della BDNCP presso A.N.AC. dei dati relativi all'anagrafica della Stazione Appaltante, della classificazione della stessa e della classificazione in centri di costo, sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti previsto dall'art. 38 del D.lgs. 50/2013.

L'inserimento del nominativo del R.A.S.A. all'interno del presente Piano è espressamente richiesto, come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, dal P.N.A. 2019 (Parte IV, paragrafo 4).

3.9 L'Avvocatura regionale

È, inoltre, garantita la possibilità di avvalersi, anche a garanzia di quanto espletato dal R.P.C.T. e più in generale - a tutela dell'attività amministrativa regionale, dell'attività di consulenza e di assistenza giuridico-legale da parte dell'avvocatura regionale, soprattutto nei casi in cui le istruttorie e le verifiche, andando a toccare interessi e responsabilità, possano eventualmente portare all'avvio di contenziosi. L'Avvocatura regionale, allorquando coinvolto ufficialmente, si esprime per iscritto ed in tempi ragionevoli; i pareri così formulati divengono impegnativi sia per il R.P.C.T. sia per l'Amministrazione regionale.

3.10 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

La Giunta regionale, anche a seguito di ripetute sollecitazioni formulate nei precedenti piani di prevenzione della corruzione, ha provveduto – con Deliberazione di Giunta Regionale n. 275 del 30 marzo 2018, ad approvare l'organizzazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) – istituito presso l'Ufficio Risorse Umane – i cui compiti sono disciplinati all'art. 55 e seguenti del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., così come rafforzati dalla legge n. 190/2012 e s.m.i. Con il richiamato provvedimento si sono, altresì, fissate le modalità di funzionamento dell'U.P.D. e ribadite le competenze. In particolare, all'art. 3 comma 12 della disciplina organizzativa, si sottolinea l'importante ruolo dell'UPD sulla vigilanza sul Codice di Comportamento dell'Ente, in raccordo con

le strutture di controllo interno e con il R.P.C.T., conformandosi con le previsioni del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione. In particolare, il suddetto Ufficio comunicherà al R.P.C.T., con cadenza semestrale, notizie relative alla definizione o a all'archiviazione (con relative motivazioni) di eventuali procedimenti disciplinari svolti.

4. ANALISI DEL CONTESTO

L'analisi del contesto è un processo conoscitivo che la Regione compie nel momento in cui si accinge a definire le proprie strategie ed ha lo scopo di:

- fornire una visione integrata della situazione in cui l'amministrazione va ad operae;
- stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nella attuazione delle strategie che si intendono realizzare;
- verificare i vincoli e le opportunità offerte dall'ambiente di riferimento;
- verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle strategie da realizzare.

Di seguito sono riportati alcuni elementi informativi di contesto che risultano significativi e che sono il frutto di una collaborazione con alcune strutture della Giunta (Direzione per la Programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie e Ufficio Risorse Umane e Organizzazione)

4.1 Contesto esterno

4.1.1 La popolazione

L'analisi dei principali indicatori demografici risulta rilevante al fine di valutare gli effetti indotti sul sistema sociale ed economico delle dinamiche che investono la popolazione.

Appare utile, inoltre, evidenziare che gli effetti pandemici impattano su tutte le componenti del ricambio demografico. Nel 2020 la pandemia da Covid-19 ha prodotto effetti non soltanto, per quanto prevalentemente, sulla mortalità ma anche sulla mobilità residenziale interna e con i Paesi esteri, arrivando a incidere persino sui comportamenti riproduttivi (nell'ultimo mese dell'anno) e nuziali. Ne scaturisce un quadro globale, già di per sé fortemente squilibrato da dinamiche demografiche deboli sul versante del ricambio della popolazione, nel quale le stesse problematiche risultano accentuate e moltiplicate.

Tra il 2010 e il 2021 la popolazione residente in Basilicata ha perso oltre 41.000 unità con una variazione negativa pari al -7,0%. Se ci si concentra sulle due ultime annualità, si nota che, se nel 2020 si misura una riduzione di circa 6.000 unità (-1,1%), nel 2021 il decremento è più marcato e pari a oltre 9.000 (-1,7%) soggetti rispetto all'annualità precedente.

Tabella 1. Popolazione residente al 1° gennaio (2010 - 2021)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Italia	59.690.	59.948.	60.105.	60.277.	60.345.	60.295.	60.163.	60.066.	59.937.	59.816.	59.641.	59.257.
Italia	316	497	185	309	917	497	712	734	769	673	488	566
Sud	14.095.	14.121.	14.123.	14.096.	14.067.	14.029.	13.976.	13.924.	13.863.	13.790.	13.707.	13.613.
Sua	771	260	826	931	411	842	810	553	703	862	269	800
Basilic	588.87	587.51	577.56	576.19	578.39	576.61	573.69	570.36	567.11	562.86	556.93	547.57
ata	9	7	2	4	1	9	4	5	8	9	4	9

Fonte: ISTAT - *Dati provvisori

Il quoziente di natalità nel decennio considerato ha perso 1,6 punti percentuali, nel 2020 è pari al 6, per mille abitanti.

Tabella 2. Quoziente di natalità (2010 - 2020)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Italia	9,4	9,1	8,9	8,5	8,3	8,1	7,9	7,6	7,3	7,0	6,8
Mezzogiorno	9,3	9,0	8,8	8,5	8,4	8,2	8,1	8,0	7,7	7,4	7,2
Basilicata	7,9	7,7	7,7	7,1	7,2	7,2	7,1	7,1	6,6	6,6	6,3

Fonte: ISTAT - *Dati provvisori

Sulla base del Rapporto sullo Stato Sociale 2019, elaborato dall'Università La Sapienza di Roma, "nell'ultimo trentennio, tutti i paesi europei sono stati caratterizzati da un sensibile invecchiamento della popolazione". L'aumento del numero di anziani è un fenomeno di carattere generale, dunque, che accomuna le diverse regioni del Paese. In Basilicata Tra il 2010 e il 2021 l'indice di dipendenza degli anziani è salito da 30,5% a 37,2 e l'indice di vecchiaia è passato da 148,5 anziani ogni cento giovani a 207,0.

Tabella 3. Indice di dipendenza degli anziani (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 anni) per cento) (2010 - 2021)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Italia	31,1	31,2	32,0	32,6	33,3	34,0	34,5	35,0	35,4	35,8	36,4	36,8
Sud	26,6	26,9	27,6	28,3	29,0	29,7	30,3	30,8	31,3	31,9	32,8	33,5
Basilicata	30,5	30,5	30,9	31,5	32,2	33,0	33,6	34,1	34,6	35,3	36,3	37,2

Fonte: ISTAT - *Dati provvisori

Tabella 4. Indice di vecchiaia (2010 - 2021)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Italia	144,4	145,2	148,4	151,1	154,6	158,3	162,0	165,9	169,5	174,0	179,4	183,3
Sud	116,7	119,1	123,2	127,1	131,6	136,3	140,6	145,3	149,3	154,4	154,4	166,0
Basilicata	148,5	150,5	154,4	158,5	164,5	170,6	176,0	181,3	186,6	193,6	200,8	207,0

Fonte: ISTAT - *Dati provvisori

Il progressivo invecchiamento della popolazione è confermato dal trend crescente dell'età media che, in Basilicata, è passata da 43,1 nel 2010 a 46,5 nel 2021.





Figura 1. Età media della popolazione (2010 – 2021*)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

L'invecchiamento della popolazione si riflette sullo scambio intergenerazionale. A causa dell'invecchiamento demografico, infatti, la fetta decrescente della popolazione attiva dovrà sostenere una parte sempre più corposa e in aumento di popolazione non attiva in termini di stato sociale. Ciò, nel lungo periodo, ne pregiudica la sostenibilità. La riduzione della popolazione attiva implica criticità connesse alla capacità del sistema produttivo di domanda di forza lavoro potenzialmente non soddisfatta. Il fenomeno immigratorio non è sufficiente a sopperire al ricambio generazionale in grado di rispondere alla domanda di forza lavoro e all'equilibrio dei conti previdenziali.

La Basilicata è un territorio con una presenza di stranieri bassa rispetto al resto della penisola infatti la popolazione straniera è pari a meno dell'1% del totale residenti, nonostante la crescita nell'ultimo ventennio.

Figura 3. Popolazione straniera residente (2007 - 2020)



Fonte: ISTAT

Al 2020 il numero di stranieri, sia comunitari che extracomunitari, residenti nella regione è pari a 22570, un numero con un chiaro trend di crescita ma che equivale a circa lo 0,4% della totale della popolazione.

La Basilicata è anche luogo di emigrazione, con 1.104 nuove iscrizioni all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) nel 2020, che conferma il dato di 1.066 nell'anno precedente (dati da Rapporto Italiani nel Mondo 2020 - Fondazione Migrantes). Una parte consistente di tali trasferimenti, in linea con il dato nazionale che registra come il 70% degli espatriati abbia 25 anni o poco più e un quarto abbia conseguito almeno la laurea, dunque costituisce la parte più dinamica e potenzialmente propulsiva della popolazione.

Anche rispetto ai trasferimenti interni la Basilicata manifesta numeri poco lusinghieri, ponendosi in coda alle regioni per mobilità e divario negativo tra cancellazioni ed iscrizioni.




Figura 4. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche tra comuni e saldo migratorio per regione (anno 2019)

Fonte: ISTAT

4.1.2 L'economia

La Basilicata è la terzultima Regione in Italia per produzione di ricchezza, misurata attraverso il PIL, prima di Molise e Val d'Aosta: appena lo 0,7% del Prodotto Interno Lordo nazionale è realizzato

nel territorio lucano. Il PIL per abitante lucano nel 2020 risulta di 20.903,7 euro a valori correnti, inferiore rispetto a quello nazionale (27019.8 euro).

Dal punto di vista settoriale, la Basilicata rimane una regione a vocazione fortemente terziaria: la quota di valore aggiunto prodotto dai servizi è pari a circa il 65.3% del totale regionale; il 28.9% è riconducibile al settore industriale e il 5,8 % all'agricoltura.

In base ai dati di fonte Svimez, il PIL regionale in seguito ad una flessione estremamente rilevante (-12,1%) registrata nel periodo di crisi (2008 – 2014), nel triennio 2015 – 2018 mostra una notevole ripresa (+15%), per effetto probabilmente degli interventi realizzati su Matera capitale europea della cultura 2019. La crescita, in Basilicata, prosegue anche nel 2019 con un tasso di crescita del PIL quantificabile nel 3%, a fronte di una fase di tendenziale rallentamento, se non stagnazione, delle altre ripartizioni geografiche. Nel 2020 gli effetti della crisi da Covid-19 generano una flessione del PIL del -9,0% in Basilicata. Nella macro-area Mezzogiorno la caduta è pari al -8,2% e a livello nazionale al -8,9%. Nel 2020 gli investimenti si riducono del -10,1% a fronte di un calo dei consumi significativo (-7,6%), di poco superiore a Mezzogiorno (-7,4%) ma inferiore all'Italia (-8,6%). La caduta degli investimenti è più alta rispetto a tutte le altre ripartizioni territoriali. La riduzione del reddito disponibile delle famiglie consumatrici del 2020 (-2,6%) è leggermente inferiore a quella del Mezzogiorno e dell'Italia (-2,8%).

Osservando l'andamento del PIL pro capite (a valori costanti 2015) tra il 2007 e il 2020 si rileva che: i valori assoluti del PIL pro capite lucano sono sempre maggiori di quelli del Mezzogiorno con una quasi sovrapposizione delle due curve nel 2010; nel 2020 la caduta del PIL pro capite interviene su un valore che ha superato quello riferito al biennio 2007 – 2008.

A livello settoriale tra il 2019 e il 2020 le maggiori contrazioni del Valore Aggiunto si riscontrano: nell'"industria in senso stretto", nei "servizi", nelle "costruzioni". L'unico incremento si rileva in "agricoltura" che presenta un lieve incremento del 2%, in controtendenza rispetto all' Italia (-6%) e al Mezzogiorno (-5,1%).

Le proiezioni elaborate attraverso il modello econometrico della Svimez mostrano per il 2021 le seguenti evidenze:

una crescita del PIL pari al 2,8%, valore inferiore sia al Mezzogiorno (3,3%) che all'Italia (4,7%); un aumento dell'occupazione dell'1,7%, dato allineato sia con quello riferito al complesso delle regioni del Mezzogiorno (1,6%) che all'Italia (1,7%);

un incremento delle esportazioni pari al 6,7%, valore che si colloca al di sotto di quello del Mezzogiorno (7,6%) e nazionale (10,2%);

una crescita della spesa delle famiglie del 2,9% contro il 2,8% del Mezzogiorno e il 3,2% dell'Italia). Il recente report contenente l'aggiornamento congiunturale pubblicato dalla Banca d'Italia restituisce un quadro economico della regione in miglioramento, con una curva crescente per tutti i principali settori dell'economia regionale. In seguito all'allentamento delle misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid 19 e grazie all'efficacia e capillarità delle vaccinazioni, nei primi nove mesi dell'annualità in corso, analogamente a quanto si rileva a livello nazionale, l'economia lucana sembra recuperare in tutti i settori parte del calo registrato nel 2020.

Segnali positivi giungono anche dal settore dei servizi, in particolare per il comparto turistico che, dopo aver risentito delle limitazioni agli spostamenti imposte dalle misure governative, vede crescere, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo che ha preceduto la pandemia, le presenze turistiche. A fronte di una riduzione delle presenze turistiche pari al -49,7% nel 2020, che ha visto in termini assoluti ridursi le stesse da oltre 2,7 milioni a 1,4 milioni circa, da gennaio ad agosto 2021 i dati provvisori dell'APT indicano un aumento di circa il 25% rispetto agli stessi mesi del 2020. I consumi privati, in parte bloccati e dirottati sui beni durevoli durante il lockdown, da maggiogiugno 2021 sono potuti ripartire anche in servizi quali ristoranti, alloggi, intrattenimento, oltre che nei beni non durevoli.

4.1.3 Demografia di impresa

I dati resi noti da Infocamere Movimprese mostrano che il numero di iscrizioni, in calo dal 2017, tra il 2019 e il 2020 si riduce del -11,7%. Il numero di cessazioni, in rallentamento dal 2012, nel 2020 cala del -12,4% rispetto alla precedente annualità. Il tasso netto di turn over delle imprese, dato dalla differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità, è pari nel 2020 allo 0,4% in linea sia con il valore 2019 che con quello medio nazionale. Il dato è frutto della riduzione del tasso di natalità delle imprese in coincidenza con l'avvio della emergenza sanitaria e del contestuale calo del tasso di mortalità, quest'ultimo quale effetto dell'introduzione di misure di sostegno alle imprese messe in campo dal governo. Al III trimestre 2021 il tasso netto di turn over delle imprese è pari allo 0,6%, nel corrispondente intervallo temporale del 2020 era pari allo 0,5%. A livello nazionale misura lo 0,4%.




Figura 6. Andamento iscrizioni e cessazioni imprese

Fonte: elaborazioni su dati Movimprese

In termini di protesti alle imprese, in Basilicata con riferimento all'annualità 2019, ultimo dato disponibile, erano 6,6 aziende su 1000 ad essere protestate, quarto valore più alto in Italia e più elevato della media nazionale, pari a 4,3.

4.1.4 Il Mercato del lavoro

La crisi sanitaria innescata dall'emergenza coronavirus ha coinvolto diversi settori della economia regionale. La crisi economica che ne è scaturita ha, inevitabilmente, interessato anche il mercato del lavoro. Al fine di fornire una disamina esaustiva dell'andamento dei principali indicatori tesa a rilevare le variazioni delle principali grandezze che caratterizzano il mercato del lavoro, nell'analisi a seguire si analizza la tendenza degli stessi nel periodo compreso tra il 2010 e il 2020. Nello specifico ci si sofferma sull'andamento di tali variabili nell'arco temporale 2010 – 2019, per poi

restringere l'analisi sull'ultima annualità al fine di rilevare i cambiamenti indotti dalla recente crisi pandemica. Tuttavia, occorre evidenziare che nell'analizzare i dati sul mercato del lavoro nel 2020 si deve necessariamente tener conto degli effetti indotti dai provvedimenti governativi, emessi per far fronte alla grave crisi in corso, che di fatto hanno bloccato i licenziamenti.

4.1.5 Forza lavoro

In Basilicata le forze lavoro costituiscono il 37,0% della popolazione totale regionale. Il dato è inferiore a quello nazionale (42,3%) e leggermente superiore a quello meridionale (35,7%). Oltre il 60% della popolazione lucana, quindi, vive una condizione di inattività, pertanto non lavora e non è nemmeno alla ricerca di un'occupazione.





Figura 7. Incidenza delle forze lavoro sulla popolazione totale (2020) (%)

Fonte: elaborazioni NRVVIP su dati ISTAT

Tra il 2010 e il 2019 le forze lavoro in Basilicata sono in crescita con un picco che si rileva nel 2016 per poi attestarsi, nel 2019, su un valore pari a 213.000 unità. Nel 2020 si sono persi circa 8.000 soggetti, con un tasso di variazione pari a -3,6% che è in linea con quello delle regioni del Mezzogiorno (-4,0%) e più evidente di quello nazionale (-2,8%). Tale perdita è riconducibile da un lato al fenomeno dell'emigrazione che investe la popolazione in età lavorativa e all'entrata in pensione della popolazione sempre più anziana, dall'altro all'aumento delle condizioni di inattività per le quali non si lavora e per scoraggiamento non ci si impegna nella ricerca di un lavoro.

Figura 8. Andamento Forze Lavoro - Indice 2008=100 (2010 - 2020)



A livello anagrafico, la quota più significativa di forze di lavoro si concentra nelle fasce di età 45 – 54 anni (27,6%), 35 – 44 anni (24,1%) e nella fascia dei più anziani 55 – 64 anni (22,8%) per la quale la percentuale è maggiore di oltre 3 punti percentuali rispetto alla media italiana.

35,0 27,6 24,8 29,9 30,0 27,9 19,7 24,5 24,1 19,1 25,0 22,8 19,2 20,0 18,1 18,2 15,0 5,6 2,5 10,0 6,1

35-44 anni

45-54 anni

■ Mezzogiorno ■ Basilicata

Figura 9. Incidenza delle forze lavoro per età sulle forze lavoro totali (2020) (%)

25-34 anni

Italia

Fonte: elaborazioni NRVVIP su dati ISTAT

15-24 anni

5,0

0,0

4.1.6 Occupazione


Il tasso di attività, che misura il grado di partecipazione al mercato del lavoro, tra il 2010 e il 2019 aumenta complessivamente del 5,5% (in Italia del 6%, nel Mezzogiorno del 7,9%) passando dal 54,1% al 57,1%. Nel 2020 si riduce rispetto alla precedente annualità attestandosi al 55,5%, analogamente a quanto si rileva sia per le regioni del Mezzogiorno sia a livello nazionale. Si evidenzia, altresì, che il valore assunto da tale indicatore pur collocandosi sopra la media riferita alle regioni meridionali (52,9%) appare ancora molto distante da quella nazionale (64,1%).

2,8

55-64 anni 65 anni e più

2,8

Figura 10. Tasso di attività (%) (2010 – 2020)



Il numero degli occupati lucani è aumentato tra il 2010 e il 2019 quasi del 4% in linea con il resto del Paese (3,7%) e sopra la media Mezzogiorno (0,3%). Tra il 2019 e il 2020 si è ridotto in valore assoluto di circa 2.500 unità che percentualmente si traduce in un -1,3%. La riduzione è meno significativa rispetto a quella registrato dal complesso delle regioni del Mezzogiorno e dal Paese (-2,0%).

Mezzogiorno

Figura 11. Andamento occupazione - Indice 2008=100 (2010 – 2020)

Fonte: elaborazioni NRVVIP su dati ISTAT

Il divario di genere è piuttosto evidente all'interno del mercato del lavoro lucano.

Le donne occupate rappresentano il 36,8% del totale degli occupati. Tale dato è in linea con il dato meridionale (36,7%) e inferiore a quello nazionale (42,0%). Nel decennio considerato l'incidenza delle donne occupate sul totale degli occupati ha oscillato tra il 37,3 (2010) al 36,8% (2020) con picchi di oltre il 38% nel 2013 e nel 2016.

Tabella 5. Incidenza donne occupate sul totale degli occupati (%) (2010 - 2020)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2010	2011	2012	2013	2017	2013	2010	2017	2010	2013	2020

Italia	40,6	41,0	41,5	41,8	41,9	41,8	41,9	42,0	42,1	42,3	42,0
Mezzogiorno	35,0	35,3	36,3	36,5	36,4	36,4	36,5	36,7	36,9	37,1	36,7
Basilicata	37,3	36,8	37,8	38,6	36,7	36,5	38,4	37,2	36,9	36,9	36,8

4.1.7 Disoccupazione e inattività

I dati in valore assoluto mostrano un calo del numero di disoccupati tra il 2010 e il 2019 pari a circa 9.000 unità. In seguito al picco raggiunto tra il 2013 e il 2014, in linea con la riduzione misurata sia per il Mezzogiorno che per l'Italia, i disoccupati lucani si contraggono fino ad attestarsi su un valore di circa 18.000 unità nel 2020. Si evidenzia che nel corso dell'ultimo anno il calo è quantificabile in circa 5.000 unità.




Figura 18. Andamento Disoccupati - Indice 2008=100 (2010 – 2020)

Fonte: elaborazioni NRVVIP su dati ISTAT

Di conseguenza, il tasso di disoccupazione regionale si riduce, passando dal 12,9% del 2010 al 10,8% nel 2019 e nel 2020 si abbassa ulteriormente all'8,6%, valore inferiore sia a quello nazionale (9,2%) che a quello del Mezzogiorno (15,9%).

Tabella 6. Tasso di disoccupazione (2010 - 2020) (%)

abelia 6. 14356 di disoccupazione (2016 - 2026) (76)											
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Italia	8,4	8,4	10,7	12,1	12,7	11,9	11,7	11,2	10,6	10,0	9,2
Mezzogiorno	13,3	13,5	17,1	19,7	20,7	19,4	19,6	19,4	18,4	17,6	15,9
Basilicata	12,9	11,9	14,5	15,2	14,7	13,7	13,3	12,8	12,5	10,8	8,6

Fonte: ISTAT

L'interpretazione di tale andamento deve necessariamente tener conto della definizione dello status di disoccupato, secondo la quale è considerato tale colui che nel periodo di rilevazione ha effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento ed è disponibile a lavorare (o ad avviare un'attività autonoma) entro le due settimane successive. Inoltre, occorre considerare che oggi sono sempre più diffuse le situazioni di partecipazione al mercato del lavoro meno strutturate, con persone che lavorano in maniera saltuaria e per poche ore. Si tratta di situazioni in cui la condizione di disoccupazione non viene rilevata dalla statistica ufficiale in quanto nascosta dietro l'apparenza di una qualche forma minima di attività. Allo stesso modo, possono non essere classificate fra le forze di lavoro, e quindi non essere incluse nella categoria dei disoccupati, persone che non hanno effettuato azioni di ricerca attiva di un impiego, ad esempio perché hanno perso la speranza di trovare lavoro. In altri termini, oltre a coloro che rientrano nella classificazione tradizionale di disoccupato, vi sono molti altri soggetti che, pur non rientrando in tale fattispecie, sono in una condizione ad essa molto prossima. Pertanto se al numero dei disoccupati si somma il numero di coloro che si caratterizzano per una situazione di "quasi disoccupazione", vale a dire gli inattivi che si dichiarano disponibili a lavorare qualora se ne presenti l'opportunità, oppure che dichiarano di cercare lavoro, pur non avendo effettuato azioni di ricerca attiva nel periodo della rilevazione, il valore del tasso sale fino a toccare circa il 30%.


Tabella 7. Disoccupati, Inattivi per condizione dichiarata, Forze Lavoro Basilicata (2020) (Migliaia)

Disoccupati	18
Cercano non attivamente	21
Non cercano ma disponibili	25
Forze lavoro	205

Fonte: ISTAT

Inoltre, la distanza misurata tra i valori dei tassi specifici e quello del tasso di disoccupazione generale è rilevante. I tassi di disoccupazione riferiti a tali specifici segmenti, infatti, segnalano una distanza percentuale rilevante rispetto al valore del tasso di disoccupazione generale. In particolare, il tasso di disoccupazione giovanile è di ben 21,4 punti percentuali più alto di quello totale, quello femminile è più alto di 1,7 punti (quasi il doppio della corrispondente distanza a livello nazionale, evidenziando il particolare problema di gender gap) mentre quello di lunga durata è più basso di quello generale di circa 4 punti percentuali.

Figura 29. Distanza in punti percentuali misurata tra il tasso di disoccupazione e i tassi di disoccupazione specifici (2020)



4.1.8 Ammortizzatori sociali

La crisi economica causata dalla diffusione della pandemia ha reso necessario un rafforzamento degli ammortizzatori sociali da parte del Governo favorendone un ampio ricorso da parte di imprese e lavoratori. Di fatto, il blocco delle attività ha comportato l'introduzione, quale misura di flessibilità compensativa per le imprese, del ricorso in via straordinaria alla CIG ordinaria, a quella in deroga e ai Fondi di Solidarietà. L'effetto immediato derivante dall'introduzione di tale misura, pertanto, ha generato un aumento esponenziale delle ore di CIG autorizzate nel 2020 che ha toccato il valore di circa 27.000.000, corrispondente a 13.850 lavoratori equivalenti.

4.1.9 Corruzione, giustizia criminalità e sicurezza

Ogni anno Transparency International stila una classifica sulla scorta del livello di corruzione percepita nel settore pubblico (Corruption perception index - CPI). Il punteggio finale è determinato in base ad una scala da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

4.1.10 Covid-19 e corruzione

Con riguardo all'analisi delle contingenze la pandemia da Covid-19 rappresenta non solo una crisi sanitaria ed economica, ma anche una crisi di democrazia, in quanto la corruzione impedisce una risposta globale giusta ed equa all'emergenza. In particolare, il rapporto al riguardo evidenzia come la corruzione comporti la deviazione delle risorse pubbliche da investimenti essenziali per la sanità, lasciando le comunità senza medici, attrezzature, medicinali e, in alcuni casi, cliniche e ospedali. Inoltre, la mancanza di trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche aumenta il rischio di corruzione e impedisce di fornire una risposta efficace nel caso in cui si verifichi un'emergenza.

Fatte queste premesse, le raccomandazioni per gli Stati sono riconducibili a quattro macro-aree:

Rafforzare gli organi di vigilanza Garantire apertura trasparenza negli appalti pubblici Difendere la democrazia, promuovere lo spazio civico Pubblicare i dati rilevanti, garantire l'accesso

4.1.11 La situazione dell'Italia

L'Italia, che aveva guadagnato 11 punti dal 2012 al 2019, viene classificata dal rapporto curato da Trasparency International Italia relativo al 2021 con il punteggio di 56.L'andamento è pertanto positivo dal 2012.

La situazione attuale dell'Italia per quanto attiene alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, risulta piuttosto in linea con quanto rilevato da Transparency International. Tralasciando le carenze delle strutture sanitarie italiane frutto di scelte e investimenti passati e messe in luce dalla pandemia, alcune raccomandazioni contenute nel CPI 2020 risultano quanto mai appropriate, anche in vista della imminente gestione che dovrà essere effettuata dei fondi Next Generation EU. Nel contesto attuale, le misure adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 e la conseguente crisi potrebbero mettere a rischio i risultati raggiunti negli ultimi anni se la straordinaria necessità di accelerazione e semplificazione dovesse pregiudicare i presidi di legalità.

4.1.12 La situazione della Basilicata

Uno degli indicatori principali per misurare le performance del sistema giudiziario è la "Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali ordinari", ebbene la Basilicata dopo un relativo miglioramento nel biennio 2018-19, nel 2020 si attesta a ben 811,3 giorni, il dato peggiore in assoluto in Italia, quasi il doppio del dato nazionale 411 giorni, ma molto più alto anche del dato medio del Mezzogiorno (584 giorni).

Questo indicatore assolutamente negativo, si ribalta quando si va agli indici che riguardano più in generale la sicurezza.

Ad esempio l'indice che misura la "Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella zona in cui vivono" è in calo e segna nel 2020 con l'11,5% (percentuale delle famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie), circa la metà del dato nazionale 22,7% e ancor meno della metà rispetto al Mezzogiorno (23,6%). Il dato è confermato da alcuni sotto-indicatori, come i furti denunciati (numero per mille abitanti) pari al 5,8% in Basilicata contro il 17,9% in Italia e il 14,2% nel Mezzogiorno o il Tasso delle rapine (Rapine denunciate per 1.000 abitanti) pari allo 0,1% in Basilicata contro lo 0,4% in Italia e nel Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'ambiente, la Basilicata si colloca al 15° posto nella classifica regionale dell'illegalità ambientale 2020, migliorando di una posizione rispetto al 2019 (14°) nell'ambito del Rapporto Ecomafia 2021 di Legambiente, con una leggera riduzione del numero totale dei reati da 1017 a 978, che rappresentano comunque il 2,8% del totale nazionale, un numero elevato se rapportato alla popolazione residente. Tra i reati che caratterizzano la Basilicata, in primis quelli riguardanti l'illegalità nel ciclo del cemento, seguiti da quelli attinenti il ciclo dei rifiuti.

In materia di sicurezza può essere utile riportare anche i dati rinvenienti nelle statistiche ISTAT sulla povertà pubblicate a giugno 2021, atteso che situazione di povertà elevate possono facilitare lo sviluppo di condizioni di rischio. In base a questi dati si evince, che nell'anno della pandemia, l'incidenza di povertà relativa familiare in Basilicata torna a salire attestandosi al 23,4% nel 2020, valore più elevato tra le regioni italiane.

Tabella 16. Incidenza di povertà relativa, errore di campionamento e intervallo di confidenza per regione e ripartizione geografica. Anni 2019-2020, valori percentuali

	2019				2020			
	Incidenza	Errore(Intervallo di confidenza		Incidenza	Errore(Intervallo o confidenza	
	(%)	%)	lim.inf.	lim.sup.	- (%)	%)	lim.inf.	lim.sup.
ITALIA	11,4	2,6	10,8	12,0	10,1	2,6	9,6	10,6
NORD	6,8	5,0	,1	7,4	6,3	4,7	5,7	6,9
Piemonte	7,5	11,9	5,8	9,3	6,1	11,6	4,7	7,4
Valle								
d'Aosta/Valleè	4,2	24,7	2,2	6,2	5,4	19,6	3,3	7,5
d'Aoste								
Liguria	9,2	12,5	6,9	11,5	6,9	15,0	4,9	9,0
Lombardia	6,0	8,8	5,0	7,0	6,7	7,5	5,7	7,7
Trentino Alto	4,8	14,6	3,5	6,2	4,3	19,4	2,7	5,9
Adige/Südtirol								
Bolzano/Bozen	*	*	*	*	*	*	*	*
Trento	6,8	16,9	4,6	9,1	6,0	23,2	3,3	8,7
Veneto	10,3	11,4	8,0	12,5	6,7	13,9	4,8	8,5
Friuli Venezia	5,3	15,5	3,7	6,9	6,8	16,9	4,5	9,0
Giulia	,	,	·	•		· ·	·	·
Emilia	4,2	15,4	3,0	5,5	5,3	12,2	4,0	6,6
Romagna	7.0	C =	C 4		C 4	C 1	ГС	7.4
CENTRO	7,3	6,5	6,4	8,2	6,4	6,1	5,6	7,1
Toscana Umbria	5,8 8,9	13,6 14,6	4,2 6,4	7,3 11,5	5,9	9,9 13,2	4,7 5,9	7,0 10,0
Marche	9,5	15,3	6,6	12,3	8,0 9,3	13,4	5,9 6,8	10,0
Lazio	7,5	9,5	6,1	12,3 8,9	5,3 5,7	10,5	4,5	6,9
MEZZOGIORN	7,5	3,3	0,1	0,9	3,7	10,5	4,3	0,9
0	21,1	3,5	19,7	22,6	18,3	3,6	17,0	19,6
Abruzzo	15,5	13,4	11,4	19,5	12,0	10,4	9,6	14,5
Molise	15,7	9,9	12,6	18,8	17,9	13,8	13,1	22,7
Campania	21,8	6,6	19,0	24,6	20,8	6,9	17,9	23,6
Puglia	22,0	6,6	19,1	24,9	18,1	8,7	15,0	21,2
Basilicata	15,8	12,1	12,1	19,6	23,4	12,9	17,5	29,3
Calabria	23,4	9,7	19,0	27,9	20,8	7,7	17,6	23,9
Sicilia	24,3	8,3	20,4	28,3	17,7	8,5	14,7	20,6
Sardegna	12,8	12,3	9,7	15,9	13,9	12,1	10,6	17,2

Fonte: ISTAT

In questo quadro socio-economico allarmante per la nostra regione, dalla Relazione sullo stato della giustizia in Basilicata, di recentissima pubblicazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, emerge che il dato tuttavia più allarmante, alla luce dei ragionamenti fatti in precedenza, è che sono in netto aumento proprio i reati contro la Pubblica Amministrazione. Queste le principali cifre:

- reati contro la pubblica amministrazione: 1.985 nuovi procedimenti (+32,27%)
- indebita percezione di contributi statali e comunitari: 64 casi
- delitti per associazione di tipo mafioso: 26
- reati informatici: 1.727 quasi tutti a carico di autori ignoti (+ 34,29%)

Inoltre nella relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia al Parlamento si evidenzia come "accanto alla cosiddetta 'mafia lucana' continuano ad interessarsi agli 'affari' della Regione le organizzazioni malavitose campane, pugliesi e calabresi favorite dalla prossimità geografica, nonché da una conclamata tolleranza da parte delle consorterie criminali locali spesso sostenute nelle propria crescita delinquenziale proprio da tali forme di collaborazione".

Tale relazione della Dia – che ha aperto una sezione a Potenza il 7 marzo 2022- spiega anche che la criminalità straniera in Basilicata è rappresentata in particolare da clan gambiani e nigeriani dediti al traffico di "significativi quantitativi" di droga.

4.1.13 Servizi pubblici ai cittadini

Già prima della Pandemia (2018), la Basilicata risultava terzultima riguardo la performance nei pubblici servizi forniti ai cittadini. Infatti, secondo l'indice sintetico della performance delle pubbliche amministrazioni nelle regioni, costruito dall'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno sulla base dei servizi pubblici forniti ai cittadini nella vita quotidiana, fissando a 100 il valore della regione più efficiente (Trentino-Alto Adige) quelle meridionali, ad eccezione della Campania che si attesta a 61, della Sardegna a 60 e dell'Abruzzo a 53, si posizionano al di sotto della metà: Molise 44, Puglia 43, Basilicata 42, Sicilia 40, Calabria 39.

Tra i dati peggiori quello che riguarda l'emigrazione sanitaria, laddove nel 2019 la Basilicata primeggia con il 20,4% (percentuale di emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri ordinari acuti sul totale delle persone ospedalizzate residenti nella regione), seconda solo al Molise (24,7%) e oltre il triplo rispetto al 6,4% della media nazionale,

ma anche più del doppio del dato del Mezzogiorno (9,6%).

Mentre, anche grazie allo sviluppo della diffusione della banda larga ed ultra-larga sul territorio regionale, risultano in miglioramento alcuni indicatori che riguardano il rafforzamento amministrativo, ossia la capacità istituzionale di rafforzare le Autorità pubbliche e le parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente, come ad esempio i comuni con servizi pienamente interattivi, che in Basilicata nel 2018 (ultimo dato Istat rilevato) sono il 51,1, sopra la media nazionale 48,8%. Tuttavia, molto resta da fare soprattutto a livello di formazione, poiché sempre nel 2018 (ultimo dato Istat rilevato) il numero di dipendenti delle Amministrazioni locali che hanno seguito corsi di formazione ICT in percentuale sul totale dei dipendenti è solo l'1,1% in Basilicata contro il 9,5% a livello nazionale. Anche nel grado di utilizzo dell'E-procurement si può decisamente migliorare, ad esempio nel 2018 (ultimo dato Istat rilevato) la percentuale di bandi di gara sopra soglia con presentazione elettronica dell'offerta sul totale di bandi di gara sopra soglia è stata in Basilicata del 53,3% contro il 65% a livello nazionale e il 65,6% a livello meridionale. Certamente incide assai negativamente sulle performance dei servizi ai cittadini il dato, già citato, sull'efficienza del sistema giudiziario che vede la Basilicata al 1° posto in Italia nella non encomiabile classifica sulla durata dei processi ordinari, ben 811,3 giorni nel 2020.

4.2 Contesto interno

Con la L.R. Stat. n. 1 del 17 novembre 2016, la Regione Basilicata ha approvato il nuovo Statuto, successivamente modificato con L. R. Stat. n. 1 del 18 febbraio 2019, recante "Modifiche all'art. 25 della L.R. Stat. 17 novembre 2016, n. 1 "Statuto della Regione Basilicata".

A termini di Statuto: la Regione è dotata di autonomia legislativa, regolamentare e amministrativa, tributaria e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio. L'autonomia della Regione si esprime altresì nella determinazione della forma di governo. La Regione esercita la propria attività istituzionale attraverso i propri organi, ossia il Consiglio Regionale, la Giunta e il Presidente.

4.2.1 Organizzazione

La Legge regionale n.29 del 30 dicembre 2019, recante "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta Regionale e disciplina dei controlli interni", ha inteso disciplinare il riordino degli uffici di diretta collaborazione del Presidente (definiti con successivo DPGR 164/2019 nelle seguenti strutture: Ufficio di Gabinetto del Presidente, Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta, Ufficio Stampa, Segreteria del Presidente) e degli uffici della Giunta regionale, dettando norme generali in materia di organizzazione amministrativa regionale, disciplinando il Sistema dei controlli interni ed il Controllo sulla qualità della legislazione e prevedendo l'emanazione di un apposito regolamento di delegificazione, il n.1 del 10 febbraio 2021. Il sistema delle strutture amministrative della Giunta regionale, sulla base dell'art. 5 del suddetto Regolamento, si articola in:

direzioni generali; uffici; strutture di missione; uffici speciali della Presidenza.

Il sistema delle strutture amministrative della Giunta regionale così definito risponde alla necessità di accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche allo scopo di favorire l'integrazione con le altre pubbliche istituzioni ,assicurare la qualità dell'azione amministrativa secondo i criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, imparzialità, integrità e trasparenza; realizzare la più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurando la valorizzazione del merito dei dipendenti e il rispetto delle pari opportunità. Le norme regolamentari individuano le competenze attribuite alle otto direzioni generali che costituiscono le strutture organizzative complesse, poste al vertice del nuovo disegno organizzativo, e che sono state individuate al fine dello svolgimento di compiti concernenti aree di materie omogenee: risorse umane, organizzazione e affari generali; programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie; infrastrutture e mobilità; ambiente, territorio ed energia; politiche agricole, alimentari e forestali; salute e politiche della persona; sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, stazione unica appaltante.

Sempre in ossequio al criterio di flessibilità organizzativa, si prevede che le direzioni generali possono essere articolate, al loro interno, in settori per la gestione e il coordinamento di funzioni e materie omogenee di notevole rilevanza e complessità. Sono altresì individuate le competenze attribuite agli otto uffici speciali della Presidenza che costituiscono le strutture di livello dirigenziale poste alla diretta dipendenza del Presidente, in qualità di rappresentante della Regione, nel rispetto della loro autonomia di giudizio e di valutazione, per lo svolgimento di compiti particolari e di servizio per le altre strutture amministrative della giunta regionale e, nei casi previsti, degli enti regionali, delle società partecipate della Regione e degli enti locali: Autorità di audit dei fondi strutturali dell'Unione europea; Avvocatura regionale; Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance; Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e le società partecipate; Ufficio per le autonomie locali e la sicurezza integrata; Ufficio per la protezione civile; Ufficio per l'amministrazione digitale.

Di seguito la suddivisione dell'organico regionale, per categoria e per assegnazione alle strutture regionali.

4.2.2 Il personale

Di seguito la rappresentazione in tabella del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2022. I dipendenti sono suddivisi in varie categorie e qualifiche in base al contratto nazionale di lavoro: dirigenti, funzionari di categoria D, impiegati di categoria C, B e A.

Di seguito viene illustrata la suddivisione dell'organico regionale per categoria

Categoria Professionale	n. dipendenti
A	13
В	161
С	262
D	523
Dirigenti	31
Direttori Generali	9
TOTALE	999

Fonte: Ufficio Risorse Umane e Organizzazione

Ai sensi degli articoli 2 e 8 del Decreto del Presidente della Giunta 164/2020 che prevede e disciplina gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta - Ufficio Gabinetto del Presidente, Ufficio legislativo e della Segreteria della Giunta, Ufficio Stampa, Segreteria del Presidente, sono attualmente in servizio il Capo di Gabinetto, il capo dell'ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta e il Capo Ufficio Stampa.

4.2.3 Il lavoro agile

Nel corso del 2020, per effetto della pandemia da Covid – 19, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'attività amministrativa, le amministrazioni pubbliche hanno privilegiato modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di mezzi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

A partire da marzo 2020, la Regione Basilicata ha adottato la modalità di lavoro agile per gran parte del personale salvo i profili legati alla gestione del protocollo, del centralino telefonico, a situazioni di front-office e attività organizzate su turni in considerazione dell'indifferibilità dei servizi erogati che necessitano del lavoro in presenza.

Le disposizioni organizzative interne hanno previsto che il lavoratore interessato, rientrante nelle situazioni di necessità succitate, potesse chiedere il collocamento in modalità di lavoro agile presso il proprio domicilio al dirigente, il quale valutava e autorizzava possibili diverse articolazioni dell'orario di lavoro alternativo al lavoro agile, in considerazione delle specifiche esigenze rappresentate dal lavoratore, del tipo di attività cui questo era preposto o anche per l'impossibilità a rendere disponibile le strumentazioni necessarie all'espletamento del lavoro presso il proprio domicilio.

Durante il lockdown nazionale la Regione Basilicata ha prevalentemente adottato il lavoro agile che, nelle fasi successive dell'emergenza, è stato alternato con il lavoro in presenza, organizzato su turni con l'utilizzo della rotazione del personale assegnato a ciascuna struttura e nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione epidemiologica.

Durante il 2021 per la perdurante situazione emergenziale da covid 19 le prestazioni di lavoro in modalità agile sono continuate e si è proceduto ad elaborare i primi elementi per la costruzione della baseline 2020, con il coinvolgimento degli uffici che hanno fornito i dati utili allo scopo. La baseline costruita comprende:

- i dati percentuali delle attività svolte in modalità agile e del personale coinvolto,
- la mappatura delle attività svolgibili, totalmente o parzialmente in modalità agile,
- la ricognizione delle criticità riscontrate che possono ostacolare l'utilizzo del lavoro agile in regime ordinario,
- il report delle valutazioni del personale che ha svolto lavoro agile, acquisite mediante la somministrazione di un questionario anonimo reso compilabile mediante la rete intranet.

I risultati della costruzione della base line sono riportati nella relazione sulla performance 2020 consultabile sul portale istituzionale della Giunta sezione Amministrazione trasparente sotto sezione Performance. Gli esiti dell'indagine interna rivolta al personale sono pubblicati in Amministrazione trasparente/Performance/Benessere organizzativo.

5. MISURE DI GESTIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

5.1 La gestione del rischio

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ha introdotto importanti novità metodologiche in ordine alla gestione del rischio, con particolare riferimento alla macro fase valutativa.

A partire dal 2020, nell'ottica del miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo" e in un assetto organizzativo in evoluzione, si è ritenuto opportuno procedere ad una nuova mappatura dei processi, così da favorire una migliore individuazione del contesto entro cui sviluppare la valutazione del rischio corruttivo, dando applicazione graduale al nuovo approccio metodologico di cui al PNA 2019 nelle more della completa definizione di tale nuovo assetto.

La metodologia implementata con il presente documento di programmazione recepisce le novità introdotte dal PNA 2019 e tiene conto, nella mappatura dei processi effettuata, del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta compiutosi solo a fine anno 2021.

L'Amministrazione ha inteso rivedere la propria metodologia di analisi, stima e ponderazione del rischio coinvolgendo il complesso delle strutture in un percorso partecipato, anche in coerenza con le indicazioni del P.N.A. 2019, secondo le quali le amministrazioni devono procedere a definire la lista dei processi che riguardano tutta l'attività svolta dall'organizzazione e "non solo quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio."

L'esito di questa attività è riportato analiticamente nell'Allegato 1 concernente la mappatura dei processi, la valutazione del rischio e le relative misure. Tale attività restituisce un quadro di livello di rischio complessivamente contenuto. Le aree di rischio con maggior numero di processi mappati sono le aree generali riguardanti i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con e senza effetti economici; i contratti pubblici e l'acquisizione e gestione del personale. In tale ambito risultano mappati anche numerosi processi a carattere trasversale tra più strutture.

Sono stati mappati processi anche riferiti alle quattro aree specifiche concernenti il governo del territorio, la regolazione in ambito sanitario, le procedure di gestione dei fondi strutturali e la gestione dei rifiuti. Il numero maggiore di processi mappati riguarda le procedure di gestione dei fondi strutturali, mentre nell'ottica di un costante miglioramento e ampliamento dell'ambito di analisi, nel prossimo triennio di lavorerà con le strutture interessate ad una progressiva mappatura anche di ulteriori processi afferenti alle restanti aree.

Con riguardo alla modalità di realizzazione della mappatura dei processi, il Responsabile P.C.T. coordina l'attività stessa in collaborazione con:

- la struttura operativa di supporto che organizza incontri dedicati a livello di singola Direzione o di singolo ufficio;
- i direttori generali, in qualità di referenti dell'anticorruzione che contribuiscono a identificare e valutare il/i rischio/i, nonché ad individuare le misure idonee al relativo contrasto o mitigazione;
- i dirigenti che, ai sensi dell'art. 16 c. 1-bis, del 165/2001, lettera l-ter, forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- tutti i dipendenti che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 62/2013, prestano collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

5.2 Identificazione dei processi

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, in fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. Essa consente anche di comprendere meglio la complessità delle azioni da porre in essere, così come gli eventuali deficit degli strumenti e delle competenze idonei all'avvio del sistema di gestione del rischio nel suo complesso.

Si è proceduto a verificare l'attualità dei processi già mappati in precedenza e alla riconduzione degli stessi alle Aree di rischio generali e specifiche cui si riferiscono, in considerazione delle indicazioni fornite dalla "Tabella 3" dell'Allegato 1 al P.N.A. 2019.

Aree di rischio Generali	Riferimenti	Sotto-aree
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	1.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 1.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)

2.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)	Aree di rischio generali – Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	2.1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell'an e nel contenuto) 2.2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)
3.Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	3.1. Affidamento di lavori e opere pubbliche 3.1.1 Programmazione 3.1.2 Progettazione 3.1.3 Selezione del contraente 3.1.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 3.1.5 Esecuzione del contratto 3.1.6 Rendicontazione del contratto 3.2. Acquisizione di servizi 3.2.1 Programmazione 3.2.2 Progettazione 3.2.3 Selezione del contraente 3.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto 3.2.5 Esecuzione del contratto

		3.2.6 Rendicontazione del contratto
		3.3. Acquisizione di forniture/beni
		3.3.1 Programmazione
		3.3.2 Progettazione
		3.3.3 Selezione del contraente
		3.3.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
		3.3.5 Esecuzione del contratto
		3.3.6 Rendicontazione del contratto
4 .Acquisizione e gestione del personale (<i>ex acquisizione e alla progressione del personale</i>)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10	 4.1. Reclutamento 4.2. Progressioni di carriera (es.: progressioni orizzontali, conferimento responsabilità Posizioni Organizzative) 4.3. Valutazione del personale (dirigente e non dirigente) 4.4. Autorizzazione di incarichi extraistituzionali
5.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	 5.1. Gestione delle entrate 5.2. Gestione della spesa 5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili 5.4. Gestione del patrimonio costituito da beni immobili (acquisti, alienazioni, concessioni ecc.)

6.Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	 6.1. Controllo su atti (es.: atti di controllo bilanci enti regionali; atti di controllo di provvedimenti di enti regionali; atti di controllo su autocertificazioni) 6.2. Ispezioni (es.: verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne) 6.3. Sanzioni (amministrative, tributarie, disciplinari, ecc.)
7.Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	 7.1. Conferimento di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali 7.2. Conferimento di incarichi di collaborazione a persone fisiche (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage)
		7.3. Collaborazioni con persone giuridiche pubbliche e private o associazioni di fatto (es: collaborazioni sulla base di convenzioni ex art. 15 L. 241/90 e di leggi speciali)
		7.4. Provvedimenti di nomina/designazione in organi di soggetti del sistema regionale allargato (es.: nomina direttori generali enti del SSR; nomina componenti consiglio di amministrazione società in house)
		7.5. Provvedimenti di nomina/designazione presso soggetti esterni al sistema regionale (es.: nomine/designazioni in Fondazioni bancarie, associazioni)
8. Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	8.1. Contenzioso stragiudiziale (es.: procedure di mediazione e conciliazione)

	8.2. Contenzioso giudiziario

5.3 Valutazione del rischio

Conclusa la fase di riconduzione dei processi nelle Aree di rischio generali e specifiche cui si riferiscono, il processo prosegue con la valutazione del rischio, ovvero la macro-fase in cui l'Amministrazione procede all'identificazione, analisi e confronto dei rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive.

In coerenza con le indicazioni del P.N.A., si utilizza l'approccio selettivo per selezionare le priorità di intervento sia in relazione alla fase di ponderazione dei rischi che alla definizione delle priorità del trattamento. Il metodo prescelto risponde ad uno dei principi fondamentali dello standard ISO 31000:2009 cui il P.T.P.C.T. si ispira: la gestione del rischio è parte del processo decisionale, ovvero aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

L'approccio selettivo consente di garantire una programmazione ed un monitoraggio delle attività di contenimento dei rischi di maggior rilievo entro i limiti della sostenibilità economica.

La valutazione del rischio si articola nelle seguenti fasi:

Identificazione

Definizione dell'oggetto di analisi

- definizione e selezione delle tecniche di identificazione e delle fonti informative
- individuazione e formalizzazione dei rischi

Analisi

- analisi dei fattori abilitanti
- stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio
- valutazione del livello di efficacia dei controlli e la valutazione del rischio residuo

Ponderazione

- Priorità di trattamento

5.3.1 Identificazione del rischio

La fase di identificazione degli eventi rischiosi, che ha come responsabile l'intera struttura

organizzativa e non esclusivamente il R.P.C.T., ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, mediante i quali potrebbero concretizzarsi e manifestarsi eventi di corruzione. Per questo motivo è fondamentale non solo identificare i potenziali rischi che possono minacciare l'integrità dell'amministrazione, ma individuare anche i fattori che inducono un soggetto a porre in essere un comportamento corrotto, al fine di identificare il trattamento specifico, ossia la misura più idonea a prevenire l'accadimento di ogni singola tipologia di evento o a contenerne l'effetto. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

5.3.2 Definizione dell'oggetto di analisi

L'oggetto di analisi per l'identificazione dei rischi sarà costituito, in linea con le indicazioni del P.N.A. 2019 e considerata la complessità dell'organizzazione regionale, dalle attività o fasi, qualora presenti, in cui si articolano i singoli processi.

5.3.3 Definizione e selezione delle tecniche di identificazione e delle fonti informative

Al fine di procedere all'identificazione degli eventi rischiosi si ritiene opportuno impiegare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative.

Le tecniche impiegate possono essere così sintetizzate: l'analisi di documenti e di banche dati, l'analisi del flusso di processo, l'esame delle segnalazioni, le interviste/incontri con il personale dell'amministrazione, i workshop e i focus group, i confronti (benchmarking) con amministrazioni simili, l'analisi dei casi di corruzione, la formulazione di check list.

Le fonti informative a cui si fa riferimento possono essere così individuate:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- gli incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing;
- il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione.

5.3.4 Individuazione e formalizzazione dei rischi

L'identificazione dei rischi viene effettuata attraverso la partecipazione attiva delle strutture organizzative titolari di processi sulla base delle indicazioni metodologiche espresse e sotto il coordinamento del R.P.C.T.; l'attività di identificazione segue un approccio di tipo bottom-up, ossia attraverso una partecipazione attiva delle strutture organizzative le quali identificano i rischi con l'ausilio del R.P.C.T., dei funzionari incaricati e dello staff tecnico di supporto al R.P.C.T.

5.3.5 Analisi del rischio

L'analisi del rischio, come indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, all'Allegato 1, ha un duplice obiettivo: innanzitutto quello di comprendere in modo più approfondito gli eventi rischiosi, attraverso i cosiddetti "Fattori abilitanti" alla corruzione e poi quello di stimare il livello di esposizione a rischio corruzione dei vari processi.

L'identificazione dei fattori abilitanti del rischio di corruzione, intesi come fattori di contesto che agevolano il verificarsi di eventi corruttivi, consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per contenere la probabilità di accadimento e gli effetti di un determinato evento.

5.3.6 Analisi dei fattori abilitanti

Relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, alcuni possibili esempi riportati nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019 sono:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Tale analisi è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi. Le misure possono essere individuate per agire su ogni specifica causa/fattore abilitante che consente l'evento corruttivo, approccio questo, che permette non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l'efficacia della misura adottata.

	REGIONE BASILIO	CATA							
PIANO TRIENNALE DI PREV	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (MAPPATURA DEI PROCESSI)								
	DIREZIONE								
UFFICIO(Cod. XXXX)									
	AREA DI RISCHIO (rif	Allegato 1)							
	SOTTO-AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1)								
PROCESSO	PROCESSO FASE/ATTIVITA' EVENTO RISCHIOSO FATTORE ABILITANTE (Ri Allegato 2)								

5.3.7 Stima e ponderazione del livello di esposizione al rischio

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del R.P.C.T.

La nuova metodologia contenuta nel P.N.A. propone l'utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del P.N.A. 2013-2016.

Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo (fase o attività) al rischio di corruzione in un dato arco temporale.

Il P.N.A. 2019 fornisce una prima esemplificazione degli indicatori utilizzabili nella stima del livello di rischio:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Le valutazioni sono portate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

Il P.N.A. 2019 fornisce un'esemplificazione dei dati oggettivi per la stima del rischio:

- i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione;
- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.).

La metodologia, elaborata sulla scorta delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. nell'Allegato 1 al P.N.A. 2019, si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO:31000 Gestione del rischio - Principi e linee guida e sulle Linee guida per la valutazione del rischio di corruzione elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata Patto mondiale delle Nazioni Unite (United Nations Global Compact).

Ai fini della valutazione del rischio, in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si è proceduto ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

La misurazione dei rischi, in conformità con tali raccomandazioni, adotta una scala di valori che rappresentano una progressione di livello associata ad uno stato del rischio (alto, medio, basso). La valutazione è effettuata considerando il rischio al lordo dell'adozione di azioni di risposta/trattamento intraprese per contrarre la probabilità e/o l'impatto (c.d. rischio inerente) ed in stretta connessione con gli schemi di comportamento individuati.

In particolare, la metodologia proposta:

- 1. introduce il concetto di rischio inerente e di rischio residuo, ossia:
 - Rischio inerente: il rischio teorico qualora si ipotizzasse una completa assenza di un sistema di controlli;
 - Rischio residuo: livello di rischio in considerazione dell'efficacia del sistema di controlli a presidio (azioni di trattamento).
- 2. elimina il concetto di rischio assente come possibile risultato della valutazione del rischio delle linee di attività sensibili.

Per ciascuno dei due indicatori si è proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

In particolare, la misurazione del livello di esposizione al rischio è avvenuta sulla base di un procedimento logico articolato nelle seguenti fasi:

- 1. Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi, sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
- 2. Sintesi per processo dei valori delle variabili rilevati nella fase precedente da parte di ciascuna unità organizzativa che ha operato sul processo stesso tenendo conto del valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso in cui due valori si fosse presentato con la stessa frequenza si è preferito il più alto fra i due.
- 3. Definizione del valore sintetico degli indicatori attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente il criterio del valore che si è presentato con maggiore frequenza e nel caso in cui due valori si fossero presentati con la stessa frequenza si è preferito il più alto fra i due.
- 4. Attribuzione di un livello di rischiosità a ciascun processo sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

La valutazione dei rischi, quindi, ha coinvolto tutti i Referenti e i dirigenti, gli stessi soggetti che hanno identificato gli eventi di rischio. In concreto, tutte le strutture, organizzate in team di valutazione composti da funzionari, e/o Dirigenti responsabili delle attività su cui gravavano i rischi identificati, hanno provveduto a compilare il framework per la valutazione elaborato e trasmesso dall'Ufficio di supporto al R.P.C.T., inserendo le informazioni richieste per la quantificazione del livello di gravità dei rischi.

La valutazione complessiva di ciascun rischio, all'interno di ciascuna struttura, è stata, quindi, il risultato, ossia la media, delle singole valutazioni espresse da ciascun soggetto che ha partecipato all'assessment.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate nove variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.

Indicatore di probabilità									
N.	Variabile	Livello	Descrizione						
1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte e negli	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare; necessità di dare risposta immediata all'emergenza						
	atti prodotti; esprime l'entità del rischio in	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare; necessità di dare risposta immediata all'emergenza						

	conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare; assenza di situazioni di emergenza
Indicatore	di probabilità		
N.	Variabile	Livello	Descrizione
2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale; le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
	normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/ o integrazione da parte del legislatore; le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore; le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
Indicatore	di probabilità		
N.	Variabile	Livello	Descrizione
3	Rilevanza degli	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di
	interessi "esterni"		altra natura per i destinatari
	quantificati in termini di entità del beneficio economico	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
Indicatore	di probabilità		
N.	Variabile	Livello	Descrizione
4	Livello di opacità del processo misurato attraverso solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione di dati, richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato e/o eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza

Indicatore	di dati, le richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato e gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza di probabilità	Medio Basso	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione di dati, richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato e/o eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione di dati, richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato e/o eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
N.	Variabile	Livello	Descrizione
5	Presenza di "eventi sentinella", ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
	contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Amministrazione o procedimenti	Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
	disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
Indicatore	di probabilità		
N.	Variabile	Livello	Descrizione
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
	specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
	monitoraggi effettuati dai responsabili	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Indicatore	di probabilità		
N.	Variabile	Livello	Descrizione
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni

	processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione	Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni					
	pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo					
Indicatore (di probabilità							
N.	Variabile	Livello	Descrizione					
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati nel corso degli ultimi tre anni					
	regolarità amministrativa tali da richiedere	Medio	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati					
	annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Basso	Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni					
Indicatore of	di probabilità							
N.	Variabile	Livello	Descrizione					
9	Capacità dell'Amministrazione di far fronte alle	Alto	Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
	proprie carenze organizzative nei ruoli di	Medio	Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					
	responsabilità (Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim	Basso	Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti					

Con riferimento all'indicatore di impatto di cui alla tabella sotto riportata, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.

Al riguardo si precisa che l'indicatore n. 1 è riferito a casi di diffusione sui media locali o nazionali (pubblicazione a mezzo stampa cartacea o on line, servizi radio-televisivi) di notizie di eventi corruttivi accaduti nell'amministrazione e dei relativi provvedimenti sanzionatori emanati, oppure a casi in cui la pubblicazione sui media costituisca pena accessoria con obbligo di pubblicazione integrale o per estratto della relativa sentenza, quale misura afflittiva ulteriore prevista per determinate fattispecie civili o penali (come previsto ad esempio nella normativa afferente alla protezione della privacy).

N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	Impatto	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante
	sull'immagine		episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi
	dell'Amministrazione		o corruzione
	misurato attraverso	Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante
	il numero di articoli		episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi
	di giornale pubblicati sulla stampa locale o		o corruzione
	nazionale o dal	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni
	numero di servizi		riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa
	radio-televisivi		qualità dei servizi o corruzione
	trasmessi che hanno		
	riguardato episodi di		
	cattiva		
	amministrazione,		
	scarsa qualità dei		
	servizi o corruzione		
Indicat	ore di impatto		
	ore di impatto Variabile	Livello	Descrizione
N.		Livello Alto	Descrizione Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe
N.	Variabile		
N.	Variabile Impatto in termini di		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe
N.	Variabile Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico che organizzativo
N.	Variabile Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico che organizzativo Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe
N.	Variabile Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico che organizzativo Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che
N.	Variabile Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico che organizzativo Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione sia dal punto di vista
N.	Variabile Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico che organizzativo Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione sia dal punto di vista economico che organizzativo
N. 2	Variabile Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico che organizzativo Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione sia dal punto di vista

N.	Variabile	Livello	Descrizione				
3	Impatto organizzativo e/o	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Amministrazione				
	sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Amministrazione o risorse esterne				
verificarsi di uno o più eventi rischios inerenti il process può comportare r normale svolgime delle attività dell'Amministrazi		Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio				
Indicator	e di impatto						
N.	Variabile	Livello	Descrizione				
N. 4	Variabile Danno generato a seguito di irregolarità	Livello Alto	Descrizione Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Amministrazione molto rilevanti				
	Danno generato a seguito di		Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate				

PIAN	IO TRIENNA	ALE DI PREVENZION	REGIONE BASILI NE DELLA CORRUZIONE E DE DIREZIONE	LL	A	TR		SPA	٩R	ΕN	ΙZΑ	(VAL	IJΤ	ΑZ	ZIO	NE DEL	RISCHIO	0)
Area di rischi o	Sotto-area di rischio	Processo	UFFICIO			(Cod. XXXX) INDICATORIDI PROBABILITA' (rif. Allegato 3)							INDICATORI DI IMPATTO (rif. Allegato 3)		ATTO egato	VALORE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (rif. Allegato 4)	GIUDIZIO SINTETICO
				ri	r2	P3	rs	rs	76		S P9			ız	B 14			

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori sopra descritti, seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico di ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente

Combinazione valutaz	zione Probabilità-Impatto	Livello di rischio				
Probabilità	Impatto					
Alto	Alto	Rischio alto				
Alto	Medio	Rischio critico				
Medio	Alto					
Alto	Basso	Rischio medio				
Medio	Medio					
Basso	Alto					
Medio	Basso	Rischio basso				
Basso	Medio					
Basso	Basso	Rischio minimo				

La collocazione di ciascun processo dell'amministrazione in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, ha consentito di definire il rischio inerente di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo.

5.3.8 Valutazione del livello di efficacia dei controlli e la valutazione del rischio residuo

La misurazione del livello di probabilità di accadimento ed impatto dei comportamenti corruttivi che accedono alle fattispecie di rischio identificate, è avvenuta tenendo in considerazione la distinzione tra rischio "inerente" e rischio "residuo", ovvero la differente gravità di un evento potenzialmente manifestabile in assenza di misure di contenimento e in presenza di misure di contrasto già avviate.

La tecnica utilizzata ha ripreso le indicazioni tracciate nelle Linee Guida di UN/Global Compact, menzionate tra le fonti metodologiche a cui rinvia il P.N.A., sostanzialmente già applicate in molte realtà della pubblica amministrazione nazionale ed internazionale.

Pertanto, dapprima è stato misurato il livello di rischio "inerente"; successivamente si è provveduto ad una valutazione del livello di affidabilità dei controlli, qualora già esistenti e l'applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione; la combinazione delle due valutazioni ha determinato il livello di rischio "residuo".

In particolare, nell'analizzare il rischio residuo è stata considerata inizialmente la possibilità che il fatto corruttivo venisse commesso in assenza di misure di prevenzione; successivamente, sono state analizzate le misure generali e specifiche adottate dall'amministrazione. Nella valutazione del rischio, quindi, si è tenuto conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo.

Il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Tale approccio è particolarmente significativo ai fini della rappresentazione del livello di tolleranza al rischio che l'Amministrazione intende perseguire; infatti, mentre la valutazione della probabilità e dell'impatto del rischio inerente sono in qualche modo vincolate alle scale di misurazione dei parametri che esprimono, rispettivamente, le due componenti, il rischio residuo è funzione della strategia di prevenzione dell'Amministrazione stessa.

Nel definire le azioni da intraprendere si è tenuto conto in primis delle misure già attuate e si è valutato come migliorare quelle già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuove misure. In altri termini, nell'ipotesi in cui le misure introdotte non risultassero sufficienti a ridurre in modo significativo il rischio corruttivo si è valutata la possibilità di ridisegnare e irrobustire le misure di prevenzione già esistenti prima di introdurne di nuove. Quest'ultime, se necessarie, devono essere attuate sempre nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa. Infine, nell'ipotesi fosse possibile l'adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, si sono privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo, sempre garantendo il rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa delle stesse.

5.3.9 La ponderazione del rischio

Priorità di trattamento

La priorità di trattamento è definita sulla base del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

5.4 Il trattamento

È la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, concrete, efficaci, sostenibili organizzativamente ed economicamente, verificabili e specifiche rispetto alle caratteristiche organizzative dell'apparato amministrativo.

La fase del trattamento del rischio prende avvio dall'individuazione, progettazione e dalla programmazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio inerente portandolo ad un livello di rischio residuo ritenuto accettabile.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione è stata realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure

generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

In ogni caso, ciascuna misura di trattamento del rischio deve possedere le seguenti qualità:

- 1. efficacia nella neutralizzazione della causa o cause del rischio;
- 2. sostenibilità economica ed organizzativa;
- 3. compatibilità con le caratteristiche dell'ordinamento e dell'organizzazione dell'ente.

Occorre poi considerare, prima di introdurre nuove misure, la presenza e l'adeguatezza di quelle già introdotte.

Fatta questa necessaria premessa, occorre rilevare che il trattamento del rischio si divide in due fasi:

- Individuazione, progettazione delle misure
- Programmazione delle misure

5.4.1 Individuazione delle misure

Obiettivo della prima fase del trattamento è quello di elencare le misure di prevenzione da abbinare ai rischi di corruzione.

Come già ribadito in tutti i P.N.A. e nei relativi Aggiornamenti adottati dall'A.N.AC. fino ad oggi, le misure di prevenzione proposte in questa fase non devono essere generiche o astratte, ma devono indicare in maniera specifica fasi, tempi di attuazione ragionevoli anche in relazione al livello di rischio stimato, risorse necessarie per la realizzazione, soggetti responsabili, risultati attesi o indicatori di misurazione, tempi e modi di monitoraggio.

Nella fase di individuazione delle misure, siano esse generali o specifiche, è importante indicare a quale delle seguenti 11 tipologie appartiene la misura stessa:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche". Così, prendendo ad esempio la misura di trasparenza, questa può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifica". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio e trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili le informazioni sugli stessi.

All'interno dell'Allegato 1 al P.N.A. 2019, l'A.N.AC. sottolinea la particolare importanza delle misure di prevenzione relative alle seguenti tipologie:

- semplificazione, ritenuta utile in quei casi in cui l'analisi del rischio ha evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino/utente e colui che ha la responsabilità e che interviene nel processo;
- sensibilizzazione e partecipazione, intesa come la capacità delle amministrazioni di sviluppare percorsi formativi ad hoc e diffondere informazioni e comunicazioni sui doveri e gli idonei comportamenti da tenere in particolari situazioni concrete.

Al fine di verificare l'effettività delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche, si fa riferimento ai seguenti parametri:

- Presenza e grado di realizzazione di precedenti misure e/o controlli: precedentemente alla progettazione di nuove misure di prevenzione si verifica la presenza di precedenti misure di prevenzione programmate nei Piani degli anni precedenti, valutando caso per caso lo stato di realizzazione e procedendo alla loro modifica e/o integrazione in caso di parziale o mancata attuazione;
- Capacità di neutralizzare il rischio ed i suoi fattori abilitanti: ciascuna misura di prevenzione è individuata facendo stretto riferimento ai rischi individuati ed ai loro fattori abilitanti;
- Capacità di realizzazione in termini economici e organizzativi: ciascuna misura di prevenzione è individuata verificando a priori la capacità dell'organizzazione di attuarla in termini di risorse economiche e di adeguatezza alle caratteristiche organizzative e professionali;
- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione è coerente con le caratteristiche organizzative dell'amministrazione e ciò consente la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari dell'amministrazione;
- Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. Nel definire le misure da implementare si tiene presente che maggiore è il livello di esposizione dell'attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste devono essere le nuove misure.

L'attività di programmazione è svolta con il coordinamento e l'indirizzo operativo del R.P.C.T. e dello staff, favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione da parte di tutti gli attori coinvolti nell'attuazione del sistema di gestione del rischio, al fine di individuare le misure più appropriate.

Per ciascuna misura vanno indicati:

- il termine finale di realizzazione, con eventuali fasi intermedie di realizzazione;
- il responsabile per l'attuazione;
- gli indicatori di monitoraggio e il risultato atteso.

	RE GIONE BASILICATA												
PIAN	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (MAPPATURA DEI PROCESSI)												
	DIREZIONE												
	UFFICIO(Cod. XXXX)												
	AREA DI RIS CHIO (vif. Allegato 1)												
	SOTTO-AREA DI RIS CHIO (vif. Allegato 1)												
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	Misura/Controllo		Descrizione !	Misura/Co	ontrollo (rif. 2	Allegato 5)						
PROCESSO	FASEATTIVITA	Tipologia della misura	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	R esponsabili	Risultato atteso	Valutazione sintetica -Misura/Controllo						

Con riguardo alla valutazione delle misure implementate per la determinazione del rischio residuo, tra le diverse matrici suggerite dal Global Compact per valutare e comunicare l'efficacia delle misure di mitigazione, è stata utilizzata la seguente scala qualitativa semplice su tre livelli capace di valutare proprio l'affidabilità delle misure e dei controlli esistenti ai fini della misurazione di tale rischio.

Scala di valutazione dell'efficacia delle misure					
Valutazione	Descrizione				
Alta	Il sistema di controllo applicato è molto efficace				
Media	Il sistema di controlli applicato riduce solo in parte il rischio				
Bassa	a) Esistono sistemi di controllo ma non sono efficaci b) Non esistono dei sistemi di controllo				

Per la valutazione del rischio residuo è stata utilizzata la seguente scala qualitativa

Scala di valutazione del rischio residuo							
Se il rischio inerente è:	E l'efficacia delle misure di trattamento è:	Allora il rischio residuo è:					
Alto o Critico	Bassa	Alto o Medio-Alto					
Alto o Critico	Media	Medio o Medio-Alto					
Alto o Critico	Alto	Basso					
Medio	Bassa	Medio o Medio-Alto					
Medio	Media	Medio					
Medio	Alta	Basso o Medio-Basso					
Basso o Minimo	Bassa	Medio o Medio-Alto					
Basso o Minimo	Media	Basso o Medio-Basso					
Basso o Minimo	Alta	Basso					

	REGIONE BASILICATA								
PIANO TRIENNALE DI PREVEN	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (MAPPATURA DEI PROCESSI)								
	DIREZIONE								
	UFFICIO(Cod. XXXX) AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1)								
	SOTTO-AREA DI RISCHIO (rif. Allegato 1)								
SCAI	SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO (rif. Allegato 6)								
PROCESSO	RISCHIO INERENTE	EFFICACIA DEI CONTROLLI	RISCHIO RESIDUO						

5.5 Monitoraggio e reporting

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio delle misure programmate, generali e specifiche, condotta dal RPCT e dal suo staff.

Sarà cura dei dirigenti di ciascuna struttura fornire tutte le informazioni utili e necessarie a monitorare l'andamento delle misure e l'effettivo stato di implementazione delle stesse, utilizzando un format predefinito dalla struttura di supporto al R.P.C.T.

Anno	Dirigente				Ufficio	
		RISULT	ATI COI	NSEGUITI		
Area di rischio		Valutazion	ne rischio			
Processo						
Possibili rischi						
Misure general	li			Implementata	Parzialmente implementata	Non implementata
Misure specific	he			Implementata	Parzialmente implementata	Non implementata
Osservazioni su	ii risultati conseguiti*					
* Campo obblig	atorio					
Firma						

Il sistema di monitoraggio è articolato su due livelli di cui:

- il primo livello attiene ai responsabili delle misure e si basa sulle autovalutazioni espresse circa lo stato di attuazione delle stesse;
- il secondo livello attiene al R.P.C.T. attraverso il proprio staff e si concretizza in una forma di audit interno, svolto attraverso verifiche sulle misure di prevenzione previste.

In particolare, il R.P.C.T. può verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Il monitoraggio di secondo livello viene effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. I criteri guida per il campionamento individuato sulla base delle indicazioni del P.N.A. 2019 sono:

- le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio;
- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;
- le misure di quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione.
 - I risultati del monitoraggio circa lo stato di attuazione/realizzazione delle misure di prevenzione saranno tenuti in considerazione per la redazione del successivo P.T.P.C.T. e delle risultanze del monitoraggio si darà conto, altresì, all'interno della Relazione annuale del R.P.C.T.

5.6 Consultazione e comunicazione

La fase di "consultazione e comunicazione" consiste nelle attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, ecc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, nonché in attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

Sono esperite consultazioni obbligatorie prima della adozione del Piano, mediante pubblicazione di appositi avvisi sul portale istituzionale e ulteriori consultazioni facoltative e a cura del RPCT nel corso del processo di gestione del rischio corruzione, per acquisire proposte osservazioni e contributi in merito, attraverso incontri con gli stakeholder e/o pubblicazione dei documenti in consultazione.

6. GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO NEL CONTESTO AMMINISTRATIVO REGIONALE – LE MISURE DI PREVENZIONE

Un'efficace strategia di prevenzione della corruzione deve prevedere misure ad ampio spettro che riducano, all'interno dell'Amministrazione, il rischio che i dipendenti adottino atti di natura corruttiva. Come già illustrato in precedenza le misure di prevenzione si definiscono "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione, e "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e devono pertanto essere ben contestualizzate rispetto all'Amministrazione di riferimento.

Gli esiti del monitoraggio, condotto attraverso la somministrazione di apposite schede da parte del personale a supporto del RPCT e l'analisi delle stesse, hanno dimostrato una generale efficacia delle misure per la prevenzione del rischio corruttivo poste in essere dall'amministrazione. In vista dell'aggiornamento della programmazione per il triennio 2022/2024 e in considerazione dell'avvenuto riordino organizzativo delle strutture della Giunta è stato chiesto agli uffici di apportare le eventuali modifiche dovute a processi transitati ad altre strutture e la relativa programmazione di nuove misure se ritenute necessarie a presidio della prevenzione della corruzione.

Sono state in larga parte confermate le misure già esistenti in quanto ritenute efficaci.

Di seguito sono riportate le misure di prevenzione di carattere generale

6.1 Rotazione

Con riguardo alla misura generale della rotazione la struttura del R.P.C.T., in raccordo con l'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, ha provveduto a predisporre le "Linee guida per la gestione della rotazione ordinaria e straordinaria del personale della Regione Basilicata", approvate con D.G.R. n. 9 del 14 gennaio 2020.

Tali Linee guida regolamentano, in particolare, la rotazione ordinaria, intesa quale strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane, definendone criteri e modalità di attuazione. In particolare, i criteri previsti in sede di applicazione della misura della rotazione ordinaria sono i seguenti:

- estensione funzionale: la rotazione ordinaria per il personale non dirigenziale "può essere limitata all'interno dell'ufficio o del Dipartimento o delle Strutture equiparate, purché si realizzi una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti";
- estensione territoriale: la rotazione ordinaria "può avere carattere territoriale, fermi restando i vincoli di carattere soggettivo";
- gradualità: la rotazione ordinaria è programmata "secondo un criterio di gradualità per mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria, interessando dapprima il personale che svolge compiti e attività nell'ambito di strutture amministrative maggiormente esposte a fenomeni corruttivi, come individuate nel P.T.P.C., per poi interessare anche le strutture con un livello di esposizione al rischio più basso";
- temporaneità degli incarichi: per gli incarichi dirigenziali "la durata degli incarichi non può essere inferiore a tre anni, né superare il termine di cinque anni e tali incarichi non possono essere attribuiti, neppure a seguito dì procedura di selezione, al medesimo dirigente per più

di dieci anni dì seguito". Per i funzionari titolari di incarichi di Posizione organizzativa (PO) "l'incarico può essere rinnovato e non può essere attribuito, neppure a seguito di procedura di selezione, al medesimo dipendente per più di 9 anni di seguito";

- omnicomprensività: la rotazione del personale interessa tutto il personale della Regione;
- competenza: il dipendente interessato dalla rotazione dovrà comunque possedere le competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa;
- attitudini e capacità professionali: nell'attuare la rotazione dovrà comunque effettuarsi una valutazione delle attitudini e delle capacità professionali dei singoli, fatta salva l'attivazione di misure di formazione volte a programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione.

Le predette Linee guida indicano anche i casi in cui la misura della rotazione ordinaria non trova applicazione, ossia le ipotesi di infungibilità, continuità, autonomia ed indipendenza delle funzioni svolte da alcuni dipendenti.

Disciplinano altresì la formazione quale misura di prevenzione della corruzione sia complementare che alternativa alla rotazione ordinaria ed individuano anche le misure alternative alla rotazione e le modalità del relativo monitoraggio.

Nel corso del 2021 la misura della rotazione è stata attuata in occasione sia del conferimento degli incarichi dirigenziali di vertice sia degli incarichi di titolarità degli Uffici, rispetto ai quali nell'avviso di avvio delle procedure è stata inserita la precisazione che il conferimento dell'incarico sarebbe avvenuto nel rispetto del criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali, secondo le Linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 9 del 14.01.2020. Anche l'attribuzione degli incarichi di posizioni organizzative è stata effettuata nel rispetto delle Linee guida, altresì per l'effetto delle numerose cessazioni di personale dal servizio per quiescenza.

Dal monitoraggio dell'attuazione delle misure si è potuto verificare che nell'ambito degli Uffici sono state poste in essere azioni coerenti con gli indirizzi delle linee guida, come ad esempio la condivisione delle fasi procedimentali, con affiancamento al funzionario istruttore di uno o più funzionari, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento ai fini dell'interlocuzione esterna, più soggetti hanno condiviso le valutazioni e le decisioni finali.

Rispetto a tale misura generale nel prossimo triennio sarà monitorato per ciascun anno il rispetto dell'applicazione dei criteri di rotazione del personale dirigenziale e di comparto attraverso l'acquisizione da parte del RPCT di un resoconto relativo all'annualità di riferimento da parte delle strutture interessate al conferimento degli incarichi.

6.2 Formazione

L'attività formativa riveste un'importanza fondamentale poiché consente l'acquisizione di maggiore consapevolezza nell'esercizio delle pubbliche funzioni concretizzando, al contempo, la valorizzazione di competenze trasversali funzionali allo svolgimento di attività amministrative considerate a più elevato rischio di corruzione.

I percorsi formativi attivati nel corso del 2021 hanno risentito del perdurare della emergenza sanitaria, limitando la concreta possibilità di attuazione di quanto programmato. Ciò nonostante, l'amministrazione si sono svolti i moduli formativi "Valore p.a." rivolti ad un cospicuo numero di personale regionale, inerenti anche i temi della prevenzione della corruzione. Quanto alla formazione in house, è stata garantita un'accurata attività di formazione e sensibilizzazione e

affiancamento sui temi della mappatura dei processi. L'attività formativa in materia di anticorruzione e trasparenza è stata inoltre rivolta in modalità webinar ai dipendenti degli Enti strumentali della Regione Basilicata che in più occasioni avevano manifestato la necessità di realizzare significativi momenti di confronto. Tale attività in house è stata svolta dalle professionalità interne all'ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione (ora Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance) di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Nello specifico sono stati svolti due moduli formativi sui seguenti temi:

"La valutazione qualitativa del rischio di corruzione"
"Il difficile equilibrio tra principio di trasparenza e privacy"
"La costruzione dello spazio etico".

Da tale esperienza è emersa una sempre maggiore consapevolezza su quanto un'azione formativa sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza svolga una funzione innovativa e incida positivamente sulle relazioni dell'amministrazione anche con i propri Enti strumentali.

Sempre in tema di formazione, dal monitoraggio sull'attuazione delle misure per l'anno 2021 risulta sia stata attivata la formazione del personale della Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata allo scopo di far acquisire ai responsabili dei procedimenti competenze trasversali, assicurando la fungibilità del personale nell'attività. In considerazione della particolarità del settore di attività oggetto di esposizione a rischio che essa potenzialmente comporta, si è data puntuale e scrupolosa attuazione alle misure previste attraverso l'intensificazione delle iniziative di alta formazione periodicamente riservate al personale.

Per ii triennio 2022-2024 la formazione, come suggerito dall'A.N.AC. nel P.N.A. 2019, andrà declinata da un lato come "formazione iniziale sulle regole dì condotta definite nel Codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013) e nei Codici di Amministrazione" rivolta a tutti i dipendenti, a prescindere dalle tipologie contrattuali, dall'altro come "percorsi e programmi di formazione, anche specifici e settoriali" per le attività a più elevato rischio di corruzione, rivolti a tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 9, lett. b) e c) L. 190/2012. A tutto ciò si affiancherà un'attività formativa ad hoc per tutti i dipendenti degli Enti e Società a partecipazione/controllo pubblico regionale.

In particolare, la programmazione formativa 2022-2024 in materia, dovrà essere definita dall'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione, in raccordo con il R.P.C.T., e recepita nel piano di formazione, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1 lett. b) del D.L. 36/2022, concernente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" recante disposizioni circa la formazione in tema di etica pubblica.

6.3 Trasparenza

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza. In tale veste egli ha il compito di:

- controllare l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'O.I.V., all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, all'Ufficio di

disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico a dati e documenti ex art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Nell'ambito del contesto amministrativo in esame, il Responsabile è autorizzato ad accedere a tutti gli atti che sottendono all'obbligo di pubblicazione; le funzioni di monitoraggio inerenti gli "adempimenti in materia di trasparenza amministrativa" vengono espletate mediante il supporto di personale dipendente in servizio presso l'Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance ai sensi del regolamento n. 1/2021.

Inoltre, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai Dirigenti responsabili degli Uffici, supportati dalla rete dei Referenti della Trasparenza con il compito di vigilare e monitorare circa la corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Nel corso del 2021 è stata condotta l'attività di verifica sulle pubblicazioni e di segnalazione di necessari aggiornamenti o di rimozione di dati ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 33/2013, richiamando le strutture sia per le vie brevi che con note circolari all'attenta osservanza di tali obblighi e segnalando le criticità rilevate. E' proseguita l'attività di verifica sulla corretta alberatura delle sottosezioni ai sensi della delibera Anac n. 1310/2016, riscontrando la necessità di implementare contenuti assenti o non aggiornati, in molti casi a causa del numero considerevole e della particolare complessità dei dati/informazioni da pubblicare, nonché di disposizioni normative non sempre di facile interpretazione e applicazione. E' stato assicurato il supporto consulenziale alle strutture, anche nell'ottica della semplificazione degli adempimenti, attraverso la somministrazione di appositi format per la pubblicazione delle informazioni e dei dati.

Nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile per la Trasparenza, in occasione dei controlli a campione stabiliti dall'Anac e svolti dall'Autorità regionale per la valutazione e il merito sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sono stati invitati gli uffici, per quanto di rispettiva competenza, a procedere per tempo ad una ricognizione dei contenuti istituzionali pubblicati e a provvedere, di conseguenza, alle occorrenti integrazioni, modifiche o aggiornamenti. Nel prossimo triennio dovrà continuare l'attività di indirizzo e monitoraggio periodico e a campione a cura del RPCT e personale di supporto, promuovendo anche iniziative di trasparenza rafforzata su temi di particolare rilievo e di impatto informativo, come ad esempio l'attuazione del PNRR, e percorsi formativi sul rispetto degli obblighi di trasparenza, sull'accesso civico e sul trattamento dei dati.

Attesa la rilevanza del tema, la trattazione della misura preventiva della trasparenza costituisce una sezione fondamentale e integrante del presente Piano alla quale si rinvia. Restano ferme, ad ogni modo, le disposizioni in materia di pubblicità previstedal *Codice degli Appalti* di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di trasparenza.

6.4 Rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria si configura quale misura di prevenzione della corruzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi, in applicazione dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001 che espressamente prevede la rotazione «del personale nei casi di avvio di

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". La Regione Basilicata ha disciplinato l'istituto della rotazione straordinaria nell'ambito di apposite "Linee guida per la gestione della rotazione ordinaria e straordinaria del personale della Regione Basilicata" approvate con D.G.R. n. 9 del 14 gennaio 2020.

Con delibera n. 345/2020 l'ANAC ha fornito chiarimenti in ordine all'organo competente ad adottare il provvedimento di rotazione straordinaria nel caso in cui tale rotazione interessi il direttore generale, individuandolo nell'organo politico che ha conferito l'incarico, che dovrà valutare se confermare o meno il rapporto fiduciario. In ogni caso la competenza all'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria non può essere posta in capo al RPCT.

In tal senso è anche la disciplina approvata dalla Giunta regionale che prevede per il caso in cui l'avvio del procedimento penale riguardi il D.G., che la Giunta provveda alle valutazioni conseguenti.

Nel 2021 la Giunta regionale non ha fatto ricorso a procedure di rotazione straordinaria, non essendosi verificati i presupposti.

6.5 Codice di comportamento

Tra le misure obbligatorie per la prevenzione della corruzione, il codice di comportamento è lo strumento atto a regolare le condotte dei funzionari pubblici e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. Ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, con D.G.R. n. 953 del 30 luglio 2014, la Giunta regionale ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti regionali. Il documento rappresenta una delle azioni e delle misure principali di attuazione della strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato in quanto specifica e integra i doveri di comportamento

del codice nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013, prevedendo doveri soggettivi di comportamento per i dipendenti regionali.

Le successive novità normative e le nuove indicazioni da parte dell'A.N.AC. hanno reso opportuno un aggiornamento del codice regionale vigente. In particolare, l'A.N.AC. ha approvato, con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, le linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche al fine di una maggiore rispondenza di tali documenti alle singole realtà di riferimento.

A tal fine e secondo le modalità procedimentali fissate dalla normativa in materia, il R.P.C.T. nel corso del 2021 ha predisposto e trasmesso all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione la bozza del codice di comportamento aggiornato, per le valutazioni di competenza. Ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. n. 165/2001, che prevede una procedura aperta alla partecipazione, il documento in bozza è stato posto in consultazione per il personale della giunta sulla pagina intranet. Sono state acquisite e vagliate le osservazioni pervenute. Per effetto dell'intervenuta modifica organizzativa delle strutture della Giunta l'iter di approvazione del codice sarà completato nell'anno 2022 e si dovrà tener conto anche delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 4 comma 1 lett. a) del D.L. 36/2022 a norma del quale "....il codice contiene, altresì una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione".

L'aggiornamento sarà attuato entro il 31/12/2022.

Dal monitoraggio annuale condotto sul rispetto del codice risulta una generale attenzione da parte del personale e dei dirigenti al rispetto degli obblighi contenuti. Le strutture attraverso un'attività

di sensibilizzazione e incontri dedicati hanno dato conto dei principi ispiratori del codice di comportamento e della disciplina del conflitto di interessi.

6.6 Astensione in caso di conflitto di interessi

La complessa trama normativa della Legge Severino tende alla prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi (anche solo potenziale); situazioni che il legislatore stesso ha inteso valorizzare con l'inserimento di una disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, nell'ambito della normativa sul procedimento amministrativo.

Infatti, l'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto, nell'ambito della legge n. 241/1990, l'art. 6 bis (rubricato "Conflitto di interessi"). La disposizione stabilisce che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei suddetti soggetti.

In piena aderenza con le disposizioni di cui alla succitata legge n. 190/2012 e s.m.i., la disposizione qui analizzata persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione del dipendente dall'adozione di decisioni (siano esse o meno endoprocedimentali) laddove sussistano interessi propri di qualsiasi natura (personali, familiari, patrimoniali e finanziari) che potrebbero porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione amministrativa e/o con l'interesse di cui sono portatori il/i destinatario/i del provvedimento, gli altri interessati ed i controinteressati.

La norma va letta in maniera coordinata con le disposizioni inserite a tal riguardo nel Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Basilicata all'art. 6, commi 5-6, e all'art. 7.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente dell'ufficio di appartenenza o, qualora sia direttamente coinvolto il dirigente, al Responsabile della direzione in cui è allocato l'ufficio. Esaminate le circostanze, si stabilirà in via definitiva se la situazione realizza o meno un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Il destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente segnalante, sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono – comunque – l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente, avendo cura di informare il R.P.C.T. degli esiti della valutazione svolta.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato dal

dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il Direttore generale, a valutare le iniziative da assumere sarà il R.P.C.T.

La violazione sostanziale della norma determina l'illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso (quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa) e dà luogo alla responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di sanzioni all'esito del procedimento medesimo.

La misura di che trattasi, già oggetto di una circolare del R.P.C. (circolare n. 1/2015), sarà ulteriormente portata all'attenzione dei dipendenti regionali mediante adeguate iniziative di informazione, quali, ad esempio, la diffusione a mezzo e-mail di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia.

Rispetto alla tematica del conflitto di interessi, l'A.N.AC. ha raccomandato alle Amministrazioni nel P.N.A. 2019 di individuare all'interno del P.T.P.C.T una "specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale", che potrebbe passare attraverso la previsione delle seguenti attività:

- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP;
- monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- chiara individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le situazioni eventuali di conflitto di interessi dichiarate dal personale, nonché dei soggetti tenuti a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o da altre posizioni della struttura organizzativa dell'amministrazione;
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi;
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. n. 241/1990 e dal codice di comportamento.

Tali previsioni suggerite dall'A.N.AC. per gestire correttamente le situazioni di conflitto di interessi sono già state introdotte in Regione Basilicata, non solo all'interno del Codice di comportamento dei dipendenti regionali innanzi richiamato, ma anche attraverso la già citata circolare n. 1/2015 recanti indicazioni operative e modulistica specifica da utilizzare per le dichiarazioni. Per il triennio 2022/2024 si confermano le attività inerenti, che saranno attuate per ciascun anno mediante acquisizione di riscontri in merito all' attuazione della misura da parte delle strutture.

6.7 Conferimento incarichi istituzionali ed extra-istituzionali

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di dirigenti o funzionari apicali può senz'altro

favorire situazioni di conflitto di interessi in netto contrasto con il buon andamento dell'azione amministrativa, rivelandosi quale sintomo dell'evenienza di fenomeni di corruzione.

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina l'incompatibilità e il cumulo di impieghi e di incarichi in capo ai dipendenti pubblici.

Il comma 7 dell'articolo dispone che il dipendente pubblico può svolgere incarichi retribuiti se conferiti o autorizzati dall'amministrazione, e a condizione che non sussistano situazioni di conflitto di interessi.

Dalla violazione della disciplina in materia deriva la responsabilità disciplinare e l'obbligo di versare i compensi percepiti nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

La Giunta regionale da tempo si è dotata di una propria disciplina che regolamenta i criteri direttivi e la procedura per la concessione ai dipendenti delle autorizzazioni all'espletamento di incarichi o assunzione di cariche a favore di altri soggetti (pubblici o privati) e della relativa modulistica.

Non sono pervenute segnalazioni di irregolarità nelle procedure di competenza dell'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione.

Le attività inerenti questa misura vengono confermate anche per il triennio 2022/2024.

6.8 Inconferibilità e Incompatibilità

Le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, di amministratori in enti pubblici o di diritto privato in controllo pubblico sono disciplinate nel d.l.gs. n. 39/2013.

Secondo le definizioni riportate nello stesso decreto, per inconferibilità si intende "la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico".

Per incompatibilità si intende "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali *ovvero* l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1 del d. lgs. n. 39/2013).

Diversamente dalla disciplina dettata in materia di inconferibilità, un'eventuale causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se nel corso del rapporto viene riscontrata una situazione di incompatibilità, il R.P.C.T. deve effettuare una contestazione all'interessato e la stessa dovrà essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto (art. 19 d.lgs. n. 39/2013).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013, nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità stabilite ex lege. Detta dichiarazione è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, in virtù di quanto previsto dal comma 4 del succitato

art. 20 del d. lgs. n. 39/2013. Anche in tal caso si è cercato di favorire adeguata attività di divulgazione e sensibilizzazione, non tralasciando l'opportunità di potenziare la relativa attività di controllo in relazione alle predette dichiarazioni.

A tale proposito, per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al citato d.lgs. n. 39/2013, risulta fondamentale il corretto svolgimento degli adempimenti anteriori al conferimento dell'incarico. In particolare, nel caso di conferimento di un incarico rientrante nel novero di quelli disciplinati dal d.lgs. n. 39/2013 da parte dell'organo politico o da parte delle direzioni generali è indispensabile procedere preliminarmente alla verifica dell'assenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al decreto.

La fase preliminare di verifica è di competenza del responsabile del procedimento, che a tal fine deve acquisire le dichiarazioni da parte del soggetto destinatario dell'atto di incarico.

Per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 già con la Circolare n. 2/2015 predisposta dal RPC, si è segnalata l'opportunità di incentivare una puntuale attività di controllo preliminare all'adozione del provvedimento finale di conferimento dell'incarico.

Nel corso dell'anno 2021 in collaborazione con l'ufficio risorse umane sono stati verificati i modelli per le dichiarazioni e richiamato gli uffici alla corretta pubblicazione delle stesse

L'attività di preistruttoria e accertamento della procedibilità dell'incarico nei termini suddetti riguarda anche i profili attinenti all'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, concernente la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici (di cui si dirà in dettaglio nel prosieguo), e degli articoli 6 e 13 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tali indicazioni sono state già da tempo oggetto di apposite circolari del R.P.C.T. con le quali si è inteso incentivare la fase di controllo preventivo, invitando i dirigenti degli uffici interessati ad un opportuno confronto con lo stesso Responsabile qualora debba procedersi al conferimento degli incarichi amministrativi. Nel corso del 2021 si è richiamata l'attenzione sul corretto e uniforme svolgimento dei procedimenti, attraverso interlocuzioni con le strutture e note. Si confermano le attività per il triennio 2022/2024, che saranno attuate per ciascun anno mediante acquisizione di riscontri in merito all' attuazione della misura da parte delle strutture.

6.9 Attività successive alla cessazione del servizio (pantouflage o revolvingdoors)

La legge n. 190/2012 e s.m.i. ha introdotto un nuovo comma (comma 16 ter) nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare, a proprio fine, la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La norma prevede, dunque, una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la convenienza di accordi fraudolenti. L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione

con riferimento allo svolgimento di attività presso quei soggetti privati che siano stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

I dipendenti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che abbiano esercitato potestà negoziali con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, funzionari titolari di responsabilità di P.O., responsabili di procedimento).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato coni soggetti privati che siano stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sui soggetti. Ne deriva che i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

Altresì, quei soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la Pubblica Amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. Al fine di attuare tale divieto, è stata opportunamente adottata una circolare sull'argomento (circolare n. 4/2015 del R.P.C.), trasmessa poi a tutte le Direzioni Generali al fine di esplicitare quelli che sono gli obblighi derivanti dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In occasione della comunicazione di cessazione e, comunque, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, sono comunicati al dipendente i divieti di cui all'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/01 gli effetti connessi alla loro violazione.

Di conseguenza, è svolta un'attività di verifica in collaborazione con le Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali, anche in presenza di segnalazioni anonime purché circostanziate.

Più in particolare, nel caso di segnalazioni circostanziate, è prevista un'attività di verifica in ordine:

- a) alla sussistenza o meno di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa; a tal riguardo sarà interpellata la Segreteria della Giunta, preposta alla tenuta del repertorio dei contratti e/o convenzioni sottoscritti, nonché alla registrazione dei medesimi;
- b) alla sussistenza o meno di provvedimenti dirigenziali adottati configurantisi quale espressione del potere autoritativo o negoziale; a tal proposito sarà interpellato l'Ufficio competente per il controllo interno di regolarità amministrativa;
- c) alla sussistenza o meno di mandati di pagamento, emessi a seguito dell'adozione di atti amministrativi di liquidazione ed attestanti, a loro volta, eventuali rapporti di credito e, dunque, presumibili obbligazioni contratte; a tal ultimo riguardo sarà interpellato l'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale, preposto all'emissione dei titoli di pagamento.

Le attività inerenti alla presente misura vengono confermate per il triennio 2022/2024.

caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

L'art. 35 bis introdotto dalla legge 190/2012 nel d.lgs. 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli Uffici regionali considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma, in particolare, prevede: "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

Con riferimento alle lettere a) e c) dell'articolo de quo, è necessario che il Responsabile p.t. della struttura regionale cui compete provvedere alla costituzione della commissione acquisisca da parte dei componenti indicati per la funzione, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

È chiaro che, ricorrendo la richiamata condizione ostativa, l'incarico non potrà essere conferito. Si sottolinea che, in caso di violazione di tale specifica previsione di inconferibilità, l'incarico è nullo ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 39/2013. Trovano di conseguenza applicazione le sanzioni di cui al successivo art. 18 del succitato decreto attuativo n. 39/2013.

È opportuno che, allo scopo di evitare l'invalidazione degli atti del collegio, la dichiarazione sia rinnovata all'atto di insediamento della commissione qualora intercorra un lungo lasso di tempo tra la data del conferimento e l'effettiva assunzione dell'incarico.

La preclusione di cui alla lettera b) del succitato articolo 35 bis riguarda, più nello specifico, dirigenti (ma anche i funzionari titolari di funzioni dirigenziali, i funzionari titolari di responsabilità di P.O. ed i responsabili di procedimento) che abbiano riportato una sentenza di condanna, alle condizioni già descritte, per i quali vige il divieto di assegnazione agli Uffici considerati, come si è detto, a più elevato rischio corruttivo. Quest'ultima previsione viene, tra l'altro, riconfermata all'art. 3, comma 1, lettera c), del suddetto d.lgs. n. 39/2013.

È, dunque, indispensabile che gli interessati, all'atto dell'assegnazione ad uno dei predetti Uffici, rendano le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine all'insussistenza della condizione ostativa in parola. Tale adempimento, per quanto concerne il conferimento di incarichi dirigenziali (interni ed esterni), risulta assolto con la dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, previste dal su richiamato d.lgs. n. 39/2013, che i dirigenti rendono prima dell'assunzione dell'incarico e di cui si è ampiamente trattato nell'ambito della già citata circolare n. 2/2015 del R.P.C.

La stessa dichiarazione, invece, andrà specificatamente acquisita all'atto del conferimento, a favore di funzionari di incarichi di posizione organizzativa che implichino l'esercizio delle attività a rischio sopra descritte. Nell'anno 2021 tali dichiarazioni risultano essere state acquisite.

Qualora la condizione impeditiva si appalesi nel corso del rapporto a seguito di attività ispettive o mediante specifiche segnalazioni, il R.P.C.T. effettuerà la dovuta contestazione nei confronti dell'interessato, il quale, previo contraddittorio, dovrà essere rimosso dall'incarico dirigenziale o di responsabilità.

Per ciascun anno del triennio 2022/2024 sarà effettuato il monitoraggio attraverso l'acquisizione del riscontro dell'attuazione della misura da parte delle strutture.

6.11 Patti di integrità negli affidamenti

I patti d'integrità costituiscono un insieme di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario per la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Si tratta di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1347/2017, ha approvato il patto di integrità sugli affidamenti di appalti pubblici da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione SUA-RB. La dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità, redatta secondo lo schema allegato alla DGR 1347 dell'11/12/2017, viene sistematicamente richiesta, a pena di esclusione, nelle gare bandite dalla SUA-RB, insieme a copia del Patto di integrità firmato digitalmente. La possibilità di chiedere tale dichiarazione a pena di esclusione è prevista, peraltro, al punto 2.1, lettera h) del Bando-Tipo ANAC n. 1/2021, attualmente vigente (ed era prevista al punto 2.1.5 del precedente Bando-tipo ANAC n. 1/2017).

6.12 Monitoraggio dei tempi procedimentali

Come in precedenza rilevato, il censimento delle tipologie procedimentali che caratterizzano l'attività amministrativa regionale permette non solo la valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione, ma è anche utile ai fini del monitoraggio circa i tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Il monitoraggio è ora previsto dal novellato art. 2, comma 4-bis, della L. n. 241/1990 (introdotto dall'art. 12 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. in L. 120/2020) che recita: "le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo."

Al riguardo, nel corso dell'anno 2020 è stata svolta a cura della struttura del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza un'attività di supporto e affiancamento agli uffici per l'aggiornamento e integrazione dei dati e delle informazioni relativi alle tipologie procedimentali, pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "attività e procedimenti". L'ufficio che sarà incaricato degli adempimenti di cui al citato art. 2 comma 4-bis della L.241/1990, invierà rapporti periodici al Responsabile PCT allo scopo di esercitare la funzione di vigilanza in ordine al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

6.13 Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti esterni

L'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012 e s.m.i. stabilisce che il P.T.P.C.T. risponda, tra l'altro, all'esigenza di "...monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione".

Ai predetti fini rilevano la parentela o affinità entro il secondo grado, nonché i rapporti di coniugio o convivenza, in analogia con quanto disposto in relazione all'obbligo di astensione dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Tale misura è debitamente prevista anche dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Basilicata; infatti, il comma 1 del già citato art. 7 prevede che: "Il dipendente agisce in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza".

A tal riguardo, si punterà ancora sull'efficace realizzazione di azioni di sensibilizzazione e divulgazione, favorendosi inoltre l'espletamento di puntuali verifiche nell'eventuale caso di segnalazioni anche anonime, purché circostanziate.

6.14 Tutela del dipendente che segnala un illecito

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D. Lgs. n. 165 del 2001: l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già adottata nell'ambito di altri ordinamenti e finalizzata all'emersione di fattispecie di illecito, attraverso la segnalazione compiuta da un dipendente che nello svolgimento delle proprie mansioni si accorge di un illecito che possa arrecare danno all'amministrazione per la quale presta servizio.

La legge n. 179/2017 modificando l'articolo 54 bis ha stabilito che il dipendente che segnala al R.P.C.T. o all'A.N.AC. o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o

sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

La nuova disciplina, che si rivolge anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla PA, prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione.

Per la gestione della procedura di acquisizione delle segnalazioni l'ANAC ha messo a disposizione in open source una piattaforma informatica che tuttavia non è risultata utilizzabile a causa di problemi tecnici in ordine ai requisiti per la personalizzazione.

L'amministrazione valuterà l'utilizzo di un software specifico per le segnalazioni come suggerito dall'ANAC con comunicato del 15 gennaio 2019.

6.15 Le misure specifiche

Dalla attività di mappatura dei processi condotta è emerso un complessivo livello di rischio basso, fatte salve alcune valutazioni di rischio di livello alto riguardanti specifici processi sensibili. Si può pertanto affermare che le misure messe in campo sono risultate efficaci. Le misure specifiche sono riportate nell'ambito dell'allegato 1 relativo alla Mappatura dei processi e nell'ambito dell'allegato 2 relativo al Registro dei rischi.

7. TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEGLI ENTI VIGILATI, PARTECIPATI O CONTROLLATI

L'efficace attivazione del sistema anticorruzione riguarda anche questi organismi in forza di quanto al riguardo previsto dalle "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PP.AA. e degli enti pubblici economici", approvate dall'A.N.AC. con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, commi 7 e 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., detti organismi sono tenuti a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e ad adottare un documento programmatico (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione) contenente misure ed iniziative per il contrasto ad eventuali fenomeni corruttivi.

Tali misure di prevenzione della corruzione potranno coordinarsi con quanto definito dal Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 231/2001, recante disposizioni in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.

Sviluppando ulteriormente la tematica, l'A.N.AC. con propria delibera n. 1134/2017ha approvato apposite Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle p.a. e degli enti pubblici economici.

Relativamente all'ambito soggettivo per l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione le linee guida chiariscono la distinzione tra tre tipologie di soggetti:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, che adottano il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- b) i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, cioè enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2 comma 1 lett. m) del d.lgs. n. 175/2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da p.a. e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- c) i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 3 del d.lgs. 33/2013, esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza (vedasi l'art. 1, comma 2bis della L. n. 190/2012, aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016).

Tali ultimi enti sono:

- società soltanto partecipate (non in controllo pubblico) che svolgono attività di pubblico interesse, che sono tenuti alla trasparenza solo su tali attività;
- soggetti privati, associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato, ivi incluse società interamente private o anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a euro 500.000,00, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Con precipuo riguardo alle amministrazioni controllanti e partecipanti, il paragrafo 4 delle ridette linee guida riporta

talune indicazioni relative ai compiti ad esse spettanti. Le linee guida dispongono, altresì, che il P.T.P.C.T. preveda un'apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza negli enti controllati, partecipati e vigilati.

7.1 Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza

Gli obblighi in capo agli enti di cui alla presente sezione variano in ragione della natura di ente controllato o solo partecipato, come di seguito illustrato:

Società in controllo pubblico e altri enti di diritto privato in controllo pubblico (paragr. 3.1 e 3.2 del. ANAC 1134/2017)	Enti pubblici economici (paragr. 3.5 del. ANAC 1134/2017)	Società partecipate (paragr.3.3 del. ANAC 1134/2017)	Associazioni – Fondazioni partecipate e vigilate (paragr. 3.4 del. ANAC 1134/2017)
Adozione del modello 231 del d.lgs. 231/2001(facoltativo) Adozione del PTPCT o di misure integrative al modello 231 ove adottato; Nomina RPCT Accesso civico art. 5 Dlgs 33/2013 Obblighi di trasparenza secondo l'allegato 1 della delibera ANAC n. 1134/2017	Adozione del modello 231 del d.lgs. 231/2001 (facoltativo) Adozione del PTPCT o di misure integrative al modello 231 ove adottato, secondo le linee guida ANAC; Nomina RPCT Accesso civico art. 5 Dlgs 33/2013 Obblighi di trasparenza secondo l'allegato 1 della delibera. ANAC n. 1134/2017	Adozione del modello 231 del d.lgs. 231/2001 (facoltativo) compatibilmente con le dimensioni, finalità e ambito di operatività degli enti; Adozione del PTPCT o di misure organizzative per la prevenzione della corruzione (facoltativo); Accesso civico art. 5 Dlgs 33/2013 per i profili attinenti alle attività di pubblico interesse Obblighi di trasparenza secondo l'allegato 1 della delibera ANAC n. 1134/2017	Adozione del modello 231 del d.lgs. 231/2001 (facoltativo) compatibilmente con le dimensioni, finalità e ambito di operatività; Adozione del PTPCT o di misure organizzative per la prevenzione della corruzione (facoltativo) Accesso civico art. 5 Dlgs 33/2013 Obblighi di trasparenza

Relativamente al ruolo della Regione nei confronti di tali enti, occorre distinguere in ragione della diversa intensità della partecipazione.

Segnatamente, per gli enti di diritto privato in controllo pubblico "compito specifico delle amministrazioni controllanti è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del "modello 231", ove adottato, anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative, altro)" (delibera ANAC 1134/2017).

Nel caso di società partecipate ed enti di diritto privato di cui all'art. 2bis, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013 (cioè associazioni, fondazioni, enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a euro 500.000,00, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici) "le amministrazioni partecipanti, pur prive di strumenti di diretta influenza sui comportamenti di dette società ed enti, è auspicabile promuovano, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di legalità, l'adozione di misure di prevenzione della corruzione eventualmente integrative del "modello 231", ove esistente, o l'adozione del "modello 231", ove mancante".

In tema di trasparenza va tenuto presente, inoltre, l'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 recante specifiche disposizioni inerenti agli obblighi di pubblicazione, in capo alle amministrazioni controllanti o partecipanti, dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché delle partecipazioni in società, secondo la seguente declinazione:

- art. 22 comma 1 lettera a) enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione, nonché quelli per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori degli enti;
- art. 22 comma 1 lettera b) società partecipate (con esclusione di quelle con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE e loro controllate);
- art. 22 comma 1 lettera c) enti di diritto privato in controllo della amministrazione.

Per ciascuno di tali ambiti soggettivi è prevista, per ciascun ente, la pubblicazione obbligatoria dei seguenti contenuti:

- collegamento con i siti istituzionali degli enti;
- elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
- ragione sociale;
- misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di esso spettante;
- risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- gli incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.

Con particolare riguardo alle società partecipate ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d-bis deve essere pubblicata anche la seguente documentazione:

- provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica;
- acquisto di partecipazioni in società già costituite;
- gestione delle partecipazioni pubbliche;
- alienazioni di partecipazioni sociali;
- quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati;
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Si tenga altresì presente quanto disposto dall'art.19 comma 7 del d.lgs. 175/2016 in merito alla pubblicazione:

- dei provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- dei provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Ulteriore obbligo di pubblicazione riguarda le rappresentazioni grafiche che devono dare conto dei rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui all'art. 22 comma 1 (con l'indicazione per le società della quota di partecipazione).

Appare di cruciale importanza la puntuale osservanza dei descritti obblighi di trasparenza, dalla cui violazione discendono divieti e sanzioni, espressamente indicati nella medesima normativa ai seguenti articoli:

- art. 22 comma 4 d.lgs. n. 33/2013: la mancata o incompletapubblicazione comporta il divieto di erogazione in favore degli enti di che trattasi di somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione interessata, fatta eccezione per i pagamenti che le amministrazioni sono tenute e erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di detti enti;
- art. 46 d.lgs. n. 33/2013: l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'art. 47 comma 1 bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili;
- art. 47 comma 2: per la violazione degli obblighi di pubblicazione di cuiall'art. 22 comma 2 è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico della responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dell'indennità di risultato nelle misure ivi previste;
- art. 19, comma 7 d.lgs. n. 175/2016: applicazione dei divieti e delle sanzioni di cui ai citati

articoli 22 comma 4, 46 e 47, comma 2 per la violazione degli obblighi di pubblicazione riferiti agli atti di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 19.

Le sanzioni sono irrogate dall'A.N.AC. che è per legge titolare del relativo procedimento (art. 47 comma 3 d.lgs. n. 33/2013).

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 22 d.lgs. n. 33/2013 devono intendersi quali enti di diritto privato in controllo dell'Amministrazione quelli sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure, anche se nonin controllo, gli enti comunque costituiti o vigilati nei quali siano riconosciuti alle

p.a. poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 22 comma 1 lett. c). Quanto alla nozione di controllo per gli enti di diritto privato diversi dalle società, l'A.N.AC. fa riferimento a tre elementi, che devono ricorrere cumulativamente (delibera 1134/2017 paragrafo 2.2.2.):

- 1. bilancio superiore a cinquecentomila euro;
- 2. finanziamento maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;
- 3. designazione della totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo da parte di pubbliche amministrazioni (quindi anche la designazione che sia di competenza di più PP.AA.).

Nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 nella sezione appositamente implementata ai sensi della delibera Anac n. 1134/2017 è stata prevista l'attività di vigilanza sugli enti strumentali e società partecipate, e tale attività è stata condotta mediante la ricognizione degli elementi da verificare, come programmati nel PTCPT, e le conseguenti interlocuzioni con gli enti per le azioni da porre in essere per il miglioramento della qualità delle pubblicazioni e dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Le verifiche hanno riguardato, in particolare, la nomina del RPCT, l'adozione del PTPCT, la redazione della relazione del RPCT secondo lo schema ANAC e la relativa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente nonché l'organizzazione della sezione società trasparente secondo la struttura di cui all'allegato linee guida ANAC. La descritta misura è stata avviata prioritariamente con riguardo agli enti strumentali e dovrà proseguire per gli altri organismi.

7.2 Ambito dell'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza riguarderà la verifica degli elementi sotto riportati

Misure di vigilanza	Società/enti in controllopubblico / enti pubblicieconomici	Società partecipate non in controllo pubblico/ fondazioni e enti privati partecipati/vigilati
	Avvenuta nomina Trasmissione all'ANAC dei dati relativi ai provvedimenti di nomina e di eventuali atti di revoca	

Adozione PTPCT o di misure	Verifica dell'adozione	Verifica dell'adozione o meno
integrative del modello 231	Presenza della sezione dedicata alla	
	trasparenza	
	Presenza della mappatura dei titolari degli	
	obblighi di trasparenza	
	Adozione del codice di comportamento o	
	etico	
	Pubblicazione del piano o documento	
	analogo e degli aggiornamenti annuali,	
	sul sito web dell'ente nella sezione	
	dedicata.	
	Verifica della redazione della	
	relazione del RPCT secondo lo	
	schema ANAC	
Obblighi di trasparenza	Verifica della organizzazione della	Verifica della organizzazione della
Coongin of truspurenza	sezione società trasparentesecondo	sezione trasparenza secondo la
	la struttura di cui	struttura di cui
	all'allegato linee guida ANAC	all'allegato linee guida ANAC
	an anegato finee guida ATVAC	an anegato finee guida / 1/1//10
	Indicazione nella sezione	Indicazione nella sezione
	trasparenza dell'ufficio o soggetto al	trasparenza dell'ufficio o soggetto al
	quale rivolgersi per la presentazione	quale rivolgersi per la presentazione
	di richieste di accesso civico di cui	di richieste di accesso civico di cui
	all'art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs.	all'art. 5, commi 1 e 2 del d.lgs.
	33/2013	33/2013

Con riguardo agli enti strumentali, per la necessità di individuare gli strumenti più idonei al miglioramento della qualità delle pubblicazioni di cui all'art. 22 d.lgs. 33/2013, e a garanzia di un miglior presidio delle informazioni rese dagli enti è stato rafforzato il raccordo tra l'Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e gli organismi partecipati - struttura titolare delle attività di richiesta, raccolta e pubblicazione delle informazioni - e l'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio, struttura competente per la verifica della concordanza e coerenza dei dati finanziari forniti dagli enti.

Tenuto conto del divieto di erogazione in favore degli enti in caso di mancata o incompleta pubblicazione, si è stabilito che nei provvedimenti amministrativi concernenti la liquidazione della spesa, il responsabile della struttura competente ad adottare l'atto amministrativo verifichi previamente che in *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Enti controllati*, risultino pubblicati e aggiornati i dati e le informazioni richieste e dia conto nel provvedimento dell'avvenuta pubblicazione. Tale verifica costituisce condizione per legittimare e rendere possibile la procedura di erogazione della spesa.

Inoltre con il decreto del Presidente della Giunta n. 202100199 del 1/10/2021 è stata costituita la Struttura Tecnica Permanente a supporto dell'Autorità regionale per la misurazione e il merito, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 31/2010, affinché la stessa possa correttamente assicurare il necessario supporto tecnico e professionale all'Autorità nello svolgimento delle attività ad essa attribuite dalla L.R. 25 ottobre 2010, n.31, connesse alla implementazione del ciclo della performance cui gli enti del sistema Basilicata sono tenuti;

Il modello organizzativo è strutturato secondo uno schema di rete nel quale il nucleo centrale è costituito dal personale dell'Ufficio della Giunta competente in materia di performance, che svolge funzioni di coordinamento complessivo e di raccordo tra l'Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito e gli Enti, e i nodi operativi sono costituiti dai funzionari individuati quali referenti presso

i singoli enti; la Struttura tecnica permanente si atteggia altresì come strumento per la creazione di una rete di flussi informativi, di scambio e di condivisione fra gli Enti sui temi della programmazione e attuazione del ciclo della performance, anche nella logica della intersettorialità di tali temi con quelli della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Di seguito si riportano i dati e le informazioni inerenti ai Gruppo Basilicata	Di seguito si riportano	i dati e le informazioni inerenti al Gruppo Basilicat	a
--	-------------------------	---	---

società/fondazioni/in controllo pubblico	Enti pubblici economici	Società partecipate	Fondazioni partecipate/vigilate
Sviluppo Basilicata S.p.A.		Società Societa	Fondazione Città
	bonifica	Osservatorio	della pace
Secondo la revisione periodica		regionale Banche	-
approvata con DGR 1020/2021 la		imprese – società	L.r. 10/2009
società è in house e soggetta a			
controllo analogo standardizzato	ente pubblico		
		Secondo la	
	base associativa	revisione periodica	
		approvata con	
		DGR 1020/2021	
		è	
		società mista	
S.E.L. S.p.A.		Lucandocks	Fondazione Emanuele
	bonifica	S.p.A.	Gianturco
secondo la revisione periodica			
approvata con DGR 1020/2021 la	Bradano		L.r. 15/2005
società è in house e soggetta a		revisione periodica	

controllo analogo standardizzato	Ai sensi dell'art. 31 L.r 1/2017 è in liquidazione	
Acqua S.p.A.	Consorzio di	Fondazione
	bonifica Alta	Osservatorio
secondo la revisione periodica	Val d'Agri	ambientale regionale
approvata con DGR 1020/2021 la		FARBAS
società è in house e in liquidazione	Ai sensi dell'art.	
	31 L.r. 1/2017 è	L.r. 8/2014
	in liquidazione	
Acquedotto Lucano S.p.A.	Consorzio di	Fondazione
	bonifica	Francesco Saverio
secondo la revisione periodica	Bradano e	Nitti
approvata con DGR 1020/2021 la	Metaponto	
società è in house a controllo		L.r. 8/2009
pubblico da più amministrazioni, Il	Ai sensi dell'art.	
controllo è esercitato mediante	31 L.r. 1/2017 è	
l'Ente di governo d'ambito EGRIB	in liquidazione	

API-Bas SpA – Aree Produttive industriali Basilicata SpA L.r. n. 7 del 3/3/2021 Società in house soggetta a controllo analogo standardizzato		
	Consorzio di	Fondazione Leonardo
Salerno Pontecagnano a r.l.	Sviluppo industriale	Sinisgalli
secondo la revisione periodica	della Provincia	D.C.R. n. 397/2008
approvata con DGR 1020/2021 è		
società mista ai sensi della lett.m) art. 2 TUSPO, con partecipazione		
pubblica del 99,98%	è stato sciolto e	
	posto in liquidazione	
Fondazione Lucania Film	Consorzio di	
Commission	Sviluppo	
L.r.26/2011	industriale della Provincia	
1.1.20/2011	di Matera	
	Ai sensi dell'art. 19 L.r. 18/2010 è ente pubblico economico	
Fondazione Matera Basilicata		
2019		
L.r. 8/2014		

Enti strumentali

A.L.S.I.A. A.P.T. A.R.D.S.U.
A.R.P.A.B A.T.E.R. Potenza A.T.E.R. Matera
E.G.R.I.B. A.R.L.A.B.
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MURGIA MATERANA
ENTE PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO ENTE PARCO REGIONALE DEL VULTURE



SEZIONE TRASPARENZA

INTRODUZIONE

La presente Sezione è parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024 in ragione del ruolo che la trasparenza riveste quale strumento per realizzare una buona amministrazione ma anchecome misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

In tale ottica, la Regione Basilicata si propone, in considerazione della valenza della trasparenza come principale strumento di prevenzione del rischio di elevare il livello attuale tramite azioni di miglioramento del grado di aggiornamento e completezza della sezione Amministrazione trasparente da parte degli uffici, anche attraverso i necessari interventi evolutivi degli applicativi informatici a cura della struttura competente in materia di amministrazione digitale.

Al fine di garantire la regolarità, la tempestività, la qualità e l'accessibilità dei flussi informativi previsti dalla normativa, nel triennio di riferimento si intende intensificare l'attività di verifica del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, migliorare, per quanto possibile, i sistemi informatici del flusso di pubblicazione, semplificare le procedure per ottimizzare i processi e promuovere iniziative di formazione rivolte a tutto il personale, con particolare riguardo a coloro che, a vario titolo (direttori generali, dirigenti e referenti della trasparenza), hanno ruoli e responsabilità specifiche in materia

1. LA SEZIONE TRASPARENZA: FINALITA'

L'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 esorta le Amministrazioni a dedicare un'apposita sezione alle tematiche relative alla trasparenza. Tale sezione non è intesa, solo, come un mero adempimento di un obbligo di legge, non come un punto di partenza per iniziative mirate, ma come rafforzamento e testimonianza di un percorso già intrapreso e condiviso.

Nel ricercare la chiarezza della forma e la snellezza dei contenuti, la presente sezione propone un breve richiamo alla disciplina in materia di trasparenza, esplicita le modalità di recepimento del d.lgs. n. 33/2013 e descrive i processi elaborati dalla Regione Basilicata.

Individua, poi, le figure dei responsabili in relazione all'attività di trasmissione e di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sul sito istituzionale, facendo cenno, inoltre, alle altre iniziative intraprese dalla Regione Basilicata in tema di trasparenza e alla rilevanza da essa assunta nella misurazione e valutazione della performance.

Il processo intrapreso dalla Giunta Regionale ha, come guida, i seguenti obiettivi:

- rendere "trasparente" ad ogni livello la struttura organizzativa e l'azione amministrativa in applicazione della filosofia di "accessibilità totale" delle informazioni, al fine di non permettere alcuna imparzialità e favorire il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- riconoscere il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e di conoscere, di fruire gratuitamente, di utilizzare e riutilizzare i dati pubblicati;
- rendere pubblici, attraverso l'implementazione della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente", atti e/o informazioni concernenti l'organizzazione amministrativa, la gestione e l'utilizzazione delle risorse nonché i risultati delle valutazioni

delle performance;

- prevenire fenomeni corruttivi e diffondere e sviluppare la cultura della legalità e dell'integrità;
- proporre e provocare la cultura del cambiamento all'interno dell'organizzazione regionale, accrescendo e migliorando, attraverso il benessere organizzativo, la capacità di ascolto e di risposta;
- promuovere un rinnovato rapporto di fiducia tra Regione e cittadini.

Il d.lgs. n. 33/2013 evidenzia la scelta del legislatore di assicurare a tutti, prescindendo dall'interesse personale e qualificato, il diritto di avere conoscenza costante e immediata di informazioni concernenti l'operato dell'amministrazione ed i suoi risultati, i costi economici della sua azione, il comportamento ed i compensi dei dipendenti e dei dirigenti e altro ancora. Questo nuovo approccio consente di andare oltre gli stretti confini dell'accesso ai documenti in senso tradizionale ed avere cognizione diretta dell'intero patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni.

La Regione Basilicata ha provveduto ad attare le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 prevedendo nel portale web la sezione "Amministrazione Trasparente" (<u>www.regione.basilicata.it</u>).

Si precisa che la sezione è strutturata in sottosezioni, all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti al decreto. Cliccando sull'identificativo di una sottosezione è possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa.

2. COMPITI E RUOLI PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il processo informativo della trasparenza riguarda tutta la Giunta regionale e tutti coloro i quali sono interessati a conoscere le attività e i modi attraverso i quali essa si esplicita. Il Responsabile è la figura organizzativa chiave per l'attuazione del nuovo sistema di trasparenza.

Vige, in particolare, un rapporto di costante collaborazione e interconnessione tra i dirigenti degli uffici e il responsabile, il quale funge da punto di snodo e di raccolta delle informazioni necessarie all'attuazione della trasparenza.

Per facilitare la collaborazione tra le strutture e il Responsabile della trasparenza si è ritenuto opportuno individuare i referenti per la trasparenza in ogni struttura dell'amministrazione.

La Regione ha, da tempo, realizzato il sito internet istituzionale www.regione.basilicata.it e la pubblicazione dei dati avviene grazie alla collaborazione dell'Ufficio Amministrazione Digitale e dell'Ufficio competente in materia di comunicazione istituzionale e di relazioni con il pubblico incaricati di coadiuvare le strutture per gli interventi sul sito web.

Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'area istituzionale della Giunta regionale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicura la regolare attuazione dell'accesso civico garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità regionale per la valutazione e il merito, all'Autorità nazionale anticorruzione e, neicasi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I dirigenti degli Uffici della Giunta sono responsabili, per le strutture di rispettiva competenza, della predisposizione, dell'aggiornamento tempestivo e della trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione, direttamente o per il tramite dei Referenti, nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal d. lgs.

10 agosto 2018, n. 101 e della DGR n. 466 del 17 luglio 2018).

Come già indicato in precedenza, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è dunque garantito dai Dirigenti responsabili degli Uffici, supportati dalla rete dei Referenti per la Trasparenza con il compito di vigilare e monitorare circa la corretta pubblicazione dei dati e delle informazioni. I Referenti per la trasparenza garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

A seguito della richiesta formalizzata dal RPCT a tutte le strutture amministrative, è stato aggiornato l'elenco dei referenti della trasparenza, come riportato all'allegato n. 4 al presente Piano.

Con particolare riferimento ai dati ex art. 22 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. (enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato), la struttura responsabile della raccolta e della pubblicazione è identificata nell'Ufficio Speciale per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e organismi partecipati. Tale struttura cura la raccolta e la pubblicazione in formato tabellare delle informazioni per gli enti di diritto pubblico, gli enti di diritto privato e le società, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013.

L'Ufficio Speciale agisce in raccordo con l'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio per le verifiche di competenza di tale ufficio in merito alla correttezza dei dati contabili trasmessi dagli enti.

In ordine all'erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore di enti e società, nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione sul rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 22, il Responsabile PCT con nota circolare prot. n. 165466/11AL/2020, allo scopo di favorire la corretta osservanza degli obblighi, ha segnalato la necessità che i responsabili degli uffici competenti per i provvedimenti di erogazione di somme a qualsiasi titolo a favore degli enti adottino tali atti previa verifica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicazione, dandone atto nei provvedimenti di erogazione. Tali indicazioni sono state seguite anche in sede di controllo amministrativo sulle determine dirigenziali ai fini dell'apposizione del visto di regolarità amministrativa.

In particolare, allo scopo di garantire il più corretto presidio sui provvedimenti dirigenziali concernenti i trasferimenti a favore degli enti, nell'ambito della disciplina dei controlli interni di regolarità amministrativa, recentemente introdotta con apposito regolamento regionale, è stato mantenuto il controllo preventivo sui seguenti atti:

- a) accordi, contratti, convenzioni, impegni, trasferimenti, rapporti e attività riguardanti a qualsiasi titolo enti regionali e sub-regionali e/o partecipati, intendendosi per tali anche gli enti per i quali l'amministrazione abbia potere di nomina degli amministratori;
- b) accordi, contratti, convenzioni, impegni, trasferimenti, rapporti e attività riguardanti a qualsiasi titolo enti di diritto privato controllati e società partecipate.

In attuazione della delibera dell'ANAC n. 1310/2016 in allegato n. 5 al presente piano si riporta l'elenco aggiornato dei titolari degli obblighi. Tale allegato riporta in formato tabellare tutti gli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento in materia, nonché le indicazioni sulla tempistica della pubblicazione dei dati e delle informazioni.

3. CARATTERISTICHE DEI DATI E PUBBLICAZIONE

Nella realizzazione e implementazione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della PA nonché le misure a tutela della privacy.

I Dirigenti garantiscono che i documenti e gli atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al cittadino che ne prenda visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Decorso tale termine, qualora si ritenga di lasciarli in pubblicazione, tali dati saranno trattati come dati ulteriori dei quali non è richiesta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 7-bis, co.3 del d.lgs. n. 33/2013, avendo cura di anonimizzare i dati personali eventualmente presenti e di valutare l'assenza di pregiudizio a uno degli interessi pubblici o privati indicati dall'art. 5-bis del precitato decreto;
- per un lasso di tempo non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati resi pubblici per i dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione;
- fino alla data della loro efficacia per gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni;
- in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

3.1 Requisiti per la pubblicazione on line

Il formato dei dati da utilizzare ai fini della pubblicazione sul sito web è di tipo aperto per consentire ai cittadini l'immediato utilizzo e riutilizzo degli stessi dati.

Il dato aperto è un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la loro fruizione.

I dati devono presentare le seguenti caratteristiche:

- **disponibilità** secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- accessibilità in formato aperto grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le reti telematiche pubbliche e private che consentano l'utilizzazione automatica.
- gratuità grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
 telematiche pubbliche e private, oppure disponibilità a costi contenuti per la loro riproduzione
 e divulgazione.

Il "riutilizzo" consiste nell'uso del dato di cui è titolare una Pubblica Amministrazione o un

organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.

3.2 Modalità di pubblicazione dei dati on line

La Giunta ha definito un iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che prevede la modalità dell'inserimento automatico e/o manuale.

La gestione automatizzata degli atti è aggiornata costantemente per garantire la loro corretta pubblicazione, anche per quanto attiene la pubblicità legale.

Al fine di favorire il processo di digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi, a partire da gennaio 2021, è stata avviata la nuova procedura informatizzata per la predisposizione delle delibere di Giunta, i decreti e le ordinanze del Presidente e i regolamenti. Tale servizio, disponibile sulla intranet nella sezione dedicata ai provvedimenti amministrativi, rende possibile anche la consultazione degli allegati ai predetti provvedimenti che saranno redatti esclusivamente in formato digitale.

3.3 Trasparenza e tutela dei dati personali

Il libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni ha posto il problema della riservatezza dei dati personali. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che sia la Costituzione sia il diritto europeo, primario e derivato, tutelano entrambi i diritti.

Il denominatore comune per risolvere il potenziale conflitto tra due diritti fondamentali, trasparenza e protezione dei dati personali, è quello dell'Accountability (responsabilizzazione). La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano .Per il loro bilanciamento, il Regolamento (UE) 679/2016 GDPR, al considerando n. 4, evidenzia che "Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità".

Nel nostro ordinamento, attraverso il d.lgs. n. 101/2018 è stato adeguato il Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003) al Regolamento europeo mantenendo sostanzialmente inalterato il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, ai quali è consentito unicamente se ammesso per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

La pubblicazione, tuttavia, anche in presenza di una base giuridica deve avvenire nel rispetto dei principi dell'art. 5 del precitato Regolamento, quali «liceità correttezza e trasparenza»; «limitazione della finalità», «minimizzazione dei dati»; «esattezza»; «limitazione della conservazione»; «integrità e riservatezza», tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

Particolare rilievo assumono i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (par. 1, lett. c), quelli di esattezza e aggiornamento dei dati (par. 1, lett. d), con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati e infine quelli della sicurezza, cioè trattati in maniera da garantire «integrità e riservatezza» attraverso

l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate (par. 1, lett. f).

Sul rapporto tra obbligo di pubblicazione e tutela dei dati personali è d'aiuto il d.lgs. n. 33/2013 che all'art. 7-bis recita: "nei casi in cui una norma di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Tra l'altro l'art. 6 dello stesso decreto legislativo precisa che le pubbliche amministrazioni garantiscono anche la qualità dell'informazione riportate nei siti istituzionali ovvero l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e conformità ai documenti originali in loro possesso.

Il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire un bilanciamento tra le esigenze di pubblicità/trasparenza e il rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali, con il provvedimento n. 243 del 15/05/2014 ha emanato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che, tra l'altro, indicano alla Pubblica amministrazione di limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto.

Le linee guida evidenziano altresì che la durata della pubblicazione delle informazioni e i documenti per le finalità della trasparenza, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d. lgs. n. 33/2013, avviene per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Il Garante inoltre ritiene che la diffusione dei dati personali, prevista dalla legge o da regolamento, è consentita solo nel caso in cui sia realmente necessaria e proporzionata ai fini della trasparenza. Nel caso concreto, si tratta della pubblicazione di curricula, dichiarazione dei redditi, entità di corrispettivi e compensi, provvedimenti finali di procedimenti relativi a concorsi e prove selettive di assunzione del personale e progressioni di carriera, atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Inoltre, le precitate Linee guida al punto 9.d. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (ad es. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, art. 23 del d. lgs. n. 33/2013) evidenziano che in attuazione di tale disposizione, per tali provvedimenti devono essere pubblicati solo gli elementi di sintesi degli aventi diritto, quali il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Con particolare riferimento ai provvedimenti finali adottati all'esito dell'espletamento di concorsi oppure di prove selettive, non devono formare quindi oggetto di pubblicazione, in base alla disposizione in esame, gli atti nella loro veste integrale.

D'altra parte, la tutela degli interessi privati e in particolare la protezione dei dati personali limita l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato consentito a "chiunque" e ha richiesto specifiche linee guida da parte dell'ANAC (vedi FOIA).

Ciò premesso, al fine di favorire una puntuale e corretta applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'organizzazione regionale, si ritiene opportuno precisare che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali (esempio: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione).

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero o identificazione personale. In base alla natura, esso si distingue in dato comune, particolare (ex. sensibile) o giudiziario. Esempi di dato comune sono il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, il sesso, l'indirizzo, il codice fiscale, il numero di telefono, ecc. Il dato particolare c.d. "sensibile", invece, è idoneo a rivelare, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, genetico e dato biometrico, relativo alla salute o alla vita sessuale. Infine, il dato giudiziario è idoneo a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. n. 313/2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del c.p.c.

Prima della pubblicazione sul web di un documento contenente dati personali, i soggetti pubblici devono preventivamente verificare l'esistenza di una specifica norma di legge o di regolamento che preveda tale pubblicazione. In mancanza di tale base giuridica la pubblicazione è legittima solo se i dati personali vengono anonimizzati. In presenza di una previsione di legge o di regolamento, invece, se si tratta di dati comuni bisogna applicare il principio di pertinenza e non eccedenza ovvero non rendere accessibili i dati personali non necessari, eccedenti e non pertinenti con le finalità della pubblicazione. Se invece si tratta di dati particolari (ex sensibili) e giudiziari, la diffusione è consentita solo se indispensabile per raggiungere le finalità della pubblicazione. È comunque assolutamente vietata la diffusione dei dati particolari idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Non sono altresì ostensibili, salvo previsione di legge, le notizie che riguardino la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o delle notizie concernenti il rapporto di lavoro tra dipendente e l'amministrazione idonee a rivelare categorie particolari di dati. Non è consentita infine la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di provvedimenti di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero situazioni di disagio economico e sociale degli interessati.

La tutela del dato personale, dunque, richiede un'adeguata conoscenza della normativa e delle indicazioni in materia, in particolare della funzione e della destinazione dei dati trattati per una corretta valutazione degli interessi in gioco nonché la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti. A tal fine, nel corso del 2021 sono state organizzate due giornate formative a favore degli enti del gruppo Regione durante le quali si è affrontato anche il tema del rapporto tra obblighi di trasparenza e rispetto della privacy.

Anche nel prossimo triennio continueranno le attività di vigilanza e di sensibilizzazione al tema, d'intesa con il Responsabile della Protezione dati (DPO). Tali iniziative serviranno a precisare i caratteri di legittimità del trattamento dei dati personali e ad analizzare esempi concreti a partire anche dalle pronunce del Garante per la protezione dei dati personali che permettano di identificare e gestire i rischi connessi ai trattamenti.

Anche per questa programmazione triennale si confermano pertanto le azioni di

- controlli a campione delle pubblicazioni normativamente previste al fine di verificare la

corretta applicazione della normativa in materia;

- promozione di un'azione di governance delle informazioni attraverso incontri tra i principali attori all'interno dell'Amministrazione responsabili dei processi amministrativi e dei sistemi informativi finalizzati al trattamento dei dati personali.

4. MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO

L'accesso civico rappresenta il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ovvero "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" e soprattutto "tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa".

In materia di accesso, si distinguono diverse tipologie:

- accesso documentale, disciplinato dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., attribuito a chiunque vanti un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso;
- accesso civico semplice, disciplinato dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, che riconosce a chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'amministrazione ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
- accesso civico generalizzato (FOIA) disciplinato dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 che attribuisce a chiunque il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

La Giunta ha individuato nell'URP il collettore di tutte le richieste di accesso con il compito di smistare le istanze di accesso ai soggetti competenti a rispondere, a seconda della tipologia:

- 1. accesso civico per obblighi di pubblicazione: al RPCT della Giunta e alla struttura di supporto trasparenza;
- 2. accesso civico generalizzato: alla struttura competente per materia che detiene i dati e i documenti e per conoscenza alla struttura di supporto trasparenza ai fini del monitoraggio;
- 3. accesso documentale per atti in archivio prodotti entro i 5 anni precedenti: alla struttura competente per materia che detiene i documenti e per conoscenza alla struttura di supporto trasparenza ai fini del monitoraggio.

Il RPCT e le strutture competenti, a seconda delle tre tipologie di accesso, curano l'istruttoria e rispondono all'istanza. Nel caso dell'accesso civico generalizzato le strutture possono, tramite i referenti per la trasparenza, consultare la struttura di supporto trasparenza.

L'URP si relazione con il RPCT e con la struttura di supporto trasparenza per la gestione e il

monitoraggio delle istanze di accesso.

Per facilitare l'esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini e dei soggetti interessati, è stata coerentemente aggiornata la sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico" del sito "Amministrazione trasparente", dove sono descritte sinteticamente le tipologie di accesso, indicato come esercitare tale diritto e messa a disposizione la relativa modulistica. È altresì attivo l'indirizzo e- mail accessocivico@regione.basilicata.it anche per le eventuali segnalazioni di inadempienze o mancanze.

Con riguardo al potere sostitutivo in caso di diniego o mancata risposta ad un'istanza di accesso civico semplice l'istanza può essere inviata al Direttore Generale della Direzione Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali, in qualità di titolare del potere sostitutivo.

In attuazione delle citate Linee guida ANAC n. 1309/2016 e della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 a cui è seguita la n. 1/2019, nel corso del 2020 il RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto trasparenza, ha predisposto il registro degli accessi generalizzati, pubblicato nella sottosezione ""Altri contenuti – Accesso civico" del sito "Amministrazione trasparente". Tale strumento consente di annotare le principali informazioni concernenti i procedimenti di accesso generalizzato al fine di consentire al cittadino di avere contezza dei dati e documenti in relazione ai quali è consentito l'accesso e di agevolare la stessa ANAC nello svolgimento di future attività di monitoraggio.

La misura del registro degli accessi sarà attuata anche nel prossimo triennio, attraverso l'aggiornamento semestrale del registro e relativa pubblicazione. Si intende altresì implementare il registro anche con riguardo all'accesso documentale.

In attesa dell'adozione di una piattaforma informatica per la gestione dei procedimenti di accesso in osservanza delle predette prescrizioni, si è ritenuto comunque opportuno predisporre il registro degli accessi generalizzati nella modalità attualmente adottata. Tuttavia, nel corso del prossimo triennio, la Regione Basilicata si propone di valutare la reale possibilità e di realizzare un sistema informatizzato per la gestione degli accessi unitamente all'aggiornamento, a cadenza semestrale, dell'attuale registro.

In ragione della centralità e strategicità che l'istituto dell'accesso assume nel sistema della trasparenza anche nel corso del 2021 la struttura del RPCT ha curato il presidio delle richieste di accesso civico e ha fornito consulenza agli uffici in ordine all'istituto dell'accesso generalizzato.

5 SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il nuovo regime della trasparenza è assistito da un articolato sistema di vigilanza.

Vigilanza interna all'amministrazione ad opera di:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- Dirigenti degli uffici
- Autorità regionale per la valutazione e il merito

5.1 Il Responsabile deve:

- svolgere l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità regionale per la valutazione e il merito, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- controllare e assicurare, con i dirigenti responsabili dell'amministrazione, la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il Responsabile verifica l'aggiornamento dei dati pubblicati e, con cadenza semestrale, attraverso controlli a campione ne accerta:

la qualità
l'integrità
il costante aggiornamento
la completezza
la tempestività
la semplicità di consultazione
la comprensibilità
l'omogeneità
la facile accessibilità
la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione
la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Redige, infine, un report sui risultati del monitoraggio, anche mediante attività di audit.

5.2 I dirigenti dei singoli uffici e i referenti per la trasparenza

Fondamentale è poi la vigilanza svolta dai dirigenti dei singoli uffici anche attraverso i referenti da loro nominati, in ordine all'andamento generale del "ciclo della trasparenza" per il segmento sottoposto al loro controllo.

Particolare attenzione deve essere posta dai dirigenti sulla tempestività nella pubblicazione (comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia), sulla completezza nella trasmissione dei dati per la pubblicazione nonché sulla collaborazione resa dal personale coinvolto nella loro struttura in riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza.

I referenti devono essere autorizzati ad accedere ai provvedimenti e in generale a qualsiasi altra decisione della struttura di appartenenza soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, per valutare che gli atti medesimi siano stati correttamente pubblicati.

5.3 L'Autorità regionale per la valutazione e il merito

Le novità introdotte dal D.Lgs. n.97/2016 hanno inteso potenziare il ruolo dell'organismo di valutazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in una logica di coordinamento con il R.P.C.T. e di relazione con l'A.N.AC. ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013,

come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. Tale organismo verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

All'Autorità regionale per la valutazione e il merito spetta l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, dell'art. 44 del d.lgs. n. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, comma 8-bis, della l. n. 190/2012. Ogni anno l'ANAC, con propria delibera, stabilisce il campione di obblighi da verificare e di cui ciascun organismo di valutazione o organismo con funzioni analoghe, deve attestare la corretta pubblicazione. Tale attestazione è pubblicata nella Sezione "Amministrazione trasparente" di ciascun ente.

5.4 Vigilanza esterna all'amministrazione ad opera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 deve:

esercitare un ruolo di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

controllare l'operato del Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno dell'amministrazione;

segnalare eventuali illeciti disciplinari costituiti dal mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione, agli uffici dell'amministrazione interessata, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;

segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, in primo luogo, all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile per la trasparenza o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'Ufficio di disciplina valuterà se attivare il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni ai fini della pubblicazione e riferirà all'A.N.AC. le azioni compiute ed il loro esito. L' A.N.AC., in esito alle sue istruttorie, segnalerà gli inadempimenti anche ai vertici politici delle amministrazioni, agli organismi di valutazione, e, se riterrà che ricorrano danni erariali, anche alla Corte dei conti.

6. CONSULENTI E COLLABORATORI – DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Rispetto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi all'attribuzione di incarichi di collaborazione e consulenza, in continuità con il precedente piano triennale si ritiene utile anche nel presente documento mantenere il focus sulla disciplina.

6.1 Ambito di applicazione

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce all'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza a persone fisiche, anche esterne, a qualsiasi titolo, siaoneroso che gratuito. Sul sito istituzionale, nelle apposite FAQ in materia di

trasparenza, l'ANAC ha infatti precisato che tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. c), ovvero quelli presso enti di diritto privato regolati o finanziati non solo dalla stessa pubblica amministrazione che conferisce l'incarico ma anche da ogni altra amministrazione pubblica, con riferimento ai consulenti e ai collaboratori, rientrano sia gli incarichi a titolo oneroso sia quelli a titolo gratuito.

Ai soli fini delle pubblicazioni, inoltre, secondo l'orientamento dell'ANAC espresso il 17 settembre 2013, sono assimilati agli incarichi previsti dall'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 gli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie. Tali incarichi costituiscono, infatti, contratti d'opera professionale. L'affidamento di contenziosi, ovvero la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, costituiscono invece un appalto di servizi e pertanto, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, devono essere pubblicati nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito "Amministrazione trasparente".

La pubblicità delle attività di prestazione di servizi consulenziali, svolte da personagiuridica, invece non è regolata dall'articolo 15, bensì dall'articolo 37 del d.lgs. 33 del 2013 (come modificato dall'art. 31 del d.lgs. 97 del 2016). Le stazioni appaltanti, pertanto, hanno l'obbligo di pubblicare nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito Amministrazione trasparente, tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento (oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, etc.). Ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrattare (articolo 37, co. 2, del d.lgs. 33 del 2013). Resta salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis in materia di pubblicazione delle banche dati, gli obblighi di pubblicità legale e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Secondo le indicazioni dell'A.N.AC., sono altresì da pubblicare i dati relativi all'art.15 del d.lgs. n. 33/2013 per i componenti del Collegio sindacale e del Collegio dei revisori dei conti, per i membri del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e per i commissari esterni membri di commissioni concorsuali in quanto tutti riconducibili agli incarichi di consulenza e collaborazione.

Sono invece da pubblicare nella diversa sottosezione "Personale" – "Incarichiconferiti e autorizzati ai dipendenti" gli incarichi conferiti o autorizzati dall'amministrazione ai propri dipendenti.

6.2 Contenuti dell'obbligo

Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:

- a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b. il curriculum vitae;

- c. i dati relativi allo svolgimento dell'incarico o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d. compensi comunque denominati relativi a rapporti di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
- e. la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n.165 del 2001.

Al riguardo, l'A.N.AC ha precisato che:

- è preferibile pubblicare i curricula secondo il modello comune europeo, con un'attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste dal modello europeo;
- i dati sui compensi non devono essere riportati nei curricula ma di essi deveessere data separata evidenza. Essi, inoltre, devono essere pubblicati al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore o consulente.

Per gli incarichi di consulenza o collaborazione per i quali è previsto un compenso, ai sensi dell'art. 15 comma 2, sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, le seguenti pubblicazioni:

- a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b. i soggetti percettori;
- c. la ragione dell'incarico;
- d. il compenso erogato.

6.3 Termini

La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico (Art. 15, co. 4). Ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, inoltre, è prevista, con cadenza semestrale, la comunicazione dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica effettuata esclusivamente per via telematica tramite il sito www.perla.gov.it

6.4 Effetti connessi alla pubblicazione

La pubblicazione dei dati di cui al comma 2 dell'art. 15 e la comunicazione degli stessi al Dipartimento della funzione pubblica sono condizioni per l'acquisizione diefficacia dell'atto di incarico e per la liquidazione dei relativi compensi. Nel caso diomessa pubblicazione, ai sensi

dell'art. 15 comma 3, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Dove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010, è previsto anche il risarcimento del danno del destinatario.

A fronte delle criticità emerse e al fine di migliorare e semplificare i flussi di pubblicazione, in collaborazione con l'ufficio Amministrazione digitale sono state concordate nel corso del 2021 delle modifiche agli applicativi e definite alcune procedure di caricamento da parte dei tecnici.